

**A7-0449/2013**

6.12.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Eduard Kukan

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTION	45
STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE SUSPENSION OF ASSISTANCE GRANTED UNDER THE FINANCIAL INSTRUMENTS	45
COMMISSION DECLARATION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT	46
COMMISSION DECLARATION CONCERNING THE USE OF IMPLEMENTING ACTS FOR THE SETTING OF THE SPECIFIC PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN RULES IN THE EUROPEAN NEIGHBORHOOD INSTRUMENT AND THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA II).....	47
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO.....	48
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE.....	59
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	74
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI....	97
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA.	110
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE.....	129
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE.....	148
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE.....	164
PROCEDURA.....	178

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0839),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0492/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0449/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione del Parlamento europeo allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

¹ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 77.

² GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO (UE) N. .../2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del che istituisce uno strumento europeo di vicinato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1 e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■

¹ GU C ... del ..., pag. .

² GU C ... del ..., pag. .

¹ *Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del*

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento *dovrebbe istituire lo strumento europeo di vicinato (ENI) come uno* degli strumenti di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea. Esso sostituisce il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che scade il 31 dicembre 2013.
- (2) A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea, l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

■

- (4) Da quando è stata varata, la politica europea di vicinato ha ■ consolidato le relazioni con i paesi partner procurando vantaggi tangibili a questi e all'Unione, *fra cui il lancio di iniziative regionali e il sostegno alla democratizzazione nella regione. Diversi sviluppi significativi nel vicinato europeo hanno portato nel 2011 ad una revisione della politica europea di vicinato (PEV) a seguito del suo riesame strategico globale. Essa fornisce, tra l'altro, maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme secondo i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca", un partenariato con le società e un approccio più differenziato e su misura nei confronti dei singoli paesi partner. Il presente regolamento stabilisce collegamenti chiari tra il quadro della politica europea di vicinato e il sostegno da fornire a titolo dello strumento istituito dal presente regolamento.*

¹ *Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006).*

- (5) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'UE offre ai paesi del vicinato europeo relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo stato di diritto, il buon governo e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile *e inclusivo* nonché sulla promozione di questi valori e principi. *Essa fornisce altresì, ove appropriato, un quadro per una maggiore mobilità ed un incremento dei contatti interpersonali, particolarmente tramite accordi di facilitazione del visto e di riammissione e, in funzione dei singoli casi, tramite la liberalizzazione del visto.*
- (6) *Lo strumento europeo di vicinato (ENI) sostiene l'attuazione delle* iniziative politiche *che hanno contribuito a definire la politica* europea di vicinato: il partenariato orientale tra l'Unione e i suoi vicini orientali, *il partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa* e l'Unione per il Mediterraneo *nel vicinato meridionale*. Tali iniziative sono *tutte di importanza strategica e offrono in eguale misura* quadri strategici importanti per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della *responsabilità reciproca*, della titolarità e della responsabilità condivisa.
- (6 bis) *Gli obiettivi del presente regolamento dovrebbero essere perseguiti con l'opportuno coinvolgimento dei partner dell'azione esterna, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione, tenuto conto dell'importanza del loro ruolo. L'ENI dovrebbe inoltre sostenere il rafforzamento della capacità delle organizzazioni della società civile di garantire un'efficace assunzione di responsabilità interna e una titolarità locale e di essere protagonisti a pieno titolo dei processi di democratizzazione.*
- (6 ter) *L'ENI sostiene anche l'attuazione della cooperazione regionale in tutto il vicinato, tra l'altro nel quadro della politica della dimensione settentrionale o della sinergia del Mar Nero, nonché, soprattutto nel caso della cooperazione transfrontaliera, gli aspetti esterni delle strategie macroregionali.*
- (6 quater) *Il presente regolamento riconosce lo status specifico della Federazione russa*

quale vicino dell'Unione e partner strategico nella regione.

- (8) Il sostegno erogato a titolo *dell'ENI* e del Fondo europeo di sviluppo regionale dovrebbe essere previsto nei programmi di cooperazione transfrontaliera *tra Stati membri, da una parte, e paesi partner e/o la Federazione russa, dall'altra parte ('altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera')*, lungo i confini esterni dell'Unione ■ onde promuovere uno sviluppo regionale integrato e sostenibile *e la cooperazione* tra le *zone* frontaliere limitrofe e un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini. *Per garantire l'attuazione efficace della cooperazione transfrontaliera è importante armonizzare le procedure con quelle relative alla Cooperazione territoriale europea, se del caso.*
- (9) È inoltre importante incentivare e facilitare una cooperazione vantaggiosa sia per l'Unione che per i suoi partner, *nonché per gli altri paesi partecipanti, ottimizzando e rendendo più efficace*, in particolare, *il coordinamento delle risorse messe a disposizione e* combinando i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente *a beneficio* dei *progetti di cooperazione transfrontaliera e cooperazione regionale*, dei progetti infrastrutturali che rivestono un interesse per l'Unione ■ *e che interessano i paesi del vicinato*, e in altri ambiti di cooperazione.
- (10) *Le unità territoriali lungo le frontiere* situate nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e le ■ *unità territoriali pertinenti dei beneficiari elencati nell'allegato I dello* strumento di assistenza preadesione *possono parimenti* partecipare alla cooperazione transfrontaliera. La partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo ai programmi di *cooperazione transfrontaliera* dovrebbe continuare ad essere finanziata dalle loro risorse proprie.
- (11) Ci si aspetta dagli ■ Stati membri, dai paesi *partner* e da *altri paesi partecipanti* che prendono parte alla *cooperazione* transfrontaliera ■ e alla cooperazione regionale un ■ cofinanziamento, atto a rafforzare la titolarità del paese, aumentare le risorse finanziarie a disposizione dei programmi e agevolare la partecipazione delle *parti interessate* locali.

■

- (11 bis) Per armonizzare la terminologia utilizzata nel presente regolamento con quella della cooperazione territoriale europea, i documenti di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere chiamati programmi operativi comuni. ■*
- (13) Il sostegno fornito ai paesi vicini in via di sviluppo nell'ambito della politica europea di vicinato deve essere coerente con gli obiettivi e i principi delle politiche esterne dell'Unione, e in particolare della sua politica di sviluppo ■ *e della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Occorre inoltre garantire la coerenza con le dimensioni esterne delle politiche e degli strumenti interni dell'Unione.*
- (13 bis) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna, nonché la creazione di sinergie tra l'ENI, gli altri strumenti dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti.*
- (14) La strategia comune UE-Africa è pertinente per le relazioni con i vicini mediterranei del Nordafrica.
- (15) L'Unione e i suoi Stati membri devono migliorare la coerenza, *l'efficacia* e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione con i paesi vicini. Per garantire che la cooperazione dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino a vicenda, occorre prevedere una programmazione congiunta a cui ricorrere ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno, *mentre dovrebbe essere al contempo garantito un livello adeguato di cooperazione e coordinamento con altri donatori non dell'Unione.*
- (16) In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento deve essere allineato alle strategie e misure nazionali ■ o locali corrispondenti dei paesi partner *e, ove appropriato, anche a quelle della Federazione russa.*

- (17) Nei paesi del vicinato **europeo** in cui l'allineamento con le norme e gli standard dell'Unione è uno dei principali obiettivi strategici, l'Unione è nella posizione migliore per fornire tale sostegno. Certe forme specifiche di sostegno possono essere fornite solo a livello dell'Unione. ***Anche l'esperienza di transizione degli Stati membri può contribuire al successo delle riforme nei paesi del vicinato europeo e alla promozione dei valori universali nel vicinato europeo.***
- (18) **■** Poiché gli obiettivi del presente regolamento **■** non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri **ma** possono **■**, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato **sull'Unione europea**. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) La Commissione deve **■** cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.
- (20) La lotta ai cambiamenti climatici è una delle principali sfide che si pongono all'Unione e che richiedono un'azione urgente a livello internazionale. Il presente regolamento deve contribuire all'obiettivo, annunciato nella comunicazione della Commissione sul QFP del giugno 2011, di aumentare di almeno il 20% la quota del bilancio dell'Unione destinata ai cambiamenti climatici.
- (20 bis) *Un quadro stabile di cooperazione con i paesi vicini nel settore dell'energia e delle risorse, che sia coerente con le norme dell'Unione relative al mercato interno, contribuisce a migliorare la sicurezza dell'Unione in tale settore.***
- (21) La parità di genere, ***i diritti delle persone appartenenti alle minoranze e la lotta alle discriminazioni ■ ed alle disuguaglianze sono obiettivi*** trasversali di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento.
- (22) ***Nelle relazioni con i suoi partner su scala mondiale, l'Unione si è impegnata a***

promuovere il lavoro dignitoso, *la giustizia sociale*, nonché la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro internazionalmente riconosciute, *ivi inclusa l'eliminazione del lavoro minorile*, e degli accordi *ambientali* multilaterali ■ .

(22 bis) *Il presente atto istituisce, per tutta la durata dell'ENI, una dotazione finanziaria che deve costituire per il Parlamento europeo e il Consiglio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del ... 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.*

(23) Gli interessi finanziari dell'■ Unione devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa tramite misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure *dovrebbero* essere applicate conformemente agli accordi vigenti con organizzazioni internazionali e paesi terzi.

■

(25) *Al fine di adattare il sostegno dell'Unione*, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea *per modificare il contenuto dell'allegato II del presente regolamento. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione è tenuta a garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

(26) ■ Il regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del (di seguito "il regolamento di esecuzione comune") stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione.

(27) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

(28) Le competenze di esecuzione connesse all'articolo 7 ■ , paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 9, paragrafo 1 *e all'articolo 12, paragrafo 1* devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011¹.

(28 bis) Per l'adozione di atti di esecuzione dovrebbe essere utilizzata, in linea di massima, la procedura di esame, vista la natura di questi atti di esecuzione, in particolare la loro natura di orientamento politico o le loro implicazioni finanziarie ■ , fatta eccezione per le misure di entità finanziaria limitata.

(29) L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sono *stabiliti* nella decisione 2010/427/UE del Consiglio².

(29 bis) È opportuno allineare la durata del presente regolamento al regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Pertanto, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹ *Regolamento n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

² *Decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

Obiettivo generale e campo di applicazione

1. **Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENI) inteso a progredire ulteriormente verso** uno spazio di prosperità *condivisa* e buon vicinato tra l'Unione e i paesi ed i territori di cui all'allegato del presente regolamento ("i paesi partner") sviluppando relazioni privilegiate *fondate sulla cooperazione, la pace e la sicurezza, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani conformemente al trattato sull'Unione europea.*
2. Il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è utilizzato a beneficio dei paesi partner e *delle zone coinvolte nella cooperazione transfrontaliera. Esso* può essere utilizzato anche a beneficio comune *dell'Unione* e dei paesi partner.
3. I finanziamenti dell'Unione possono essere inoltre utilizzati per consentire alla Federazione russa di partecipare alla cooperazione transfrontaliera e alla *cooperazione regionale con la partecipazione dell'Unione e ai* pertinenti programmi multinazionali, **inclusa la cooperazione in materia di istruzione, in particolare gli scambi di studenti.**
- 3 bis. *L'Unione promuove, sviluppa e consolida i valori di libertà, democrazia, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il loro rispetto, e i principi di uguaglianza e stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi in osservanza del diritto*

internazionale. Di conseguenza, i finanziamenti erogati a norma del presente regolamento sono tenuti a rispettare questi valori e principi, così come gli impegni assunti dall'Unione nel quadro del diritto internazionale, tenendo conto delle politiche e posizioni pertinenti dell'Unione.

Articolo 2

Obiettivi specifici del sostegno dell'Unione

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento *punta a promuovere* una più intensa cooperazione politica, *una democrazia radicata e sostenibile, una progressiva integrazione economica nonché a rafforzare il partenariato con le società* tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti *o di documenti equivalenti*.
2. Il sostegno dell'Unione mira in particolare a:
 - a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo stato di diritto, i principi di uguaglianza *e la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme*, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo, *la lotta contro la corruzione, il rafforzamento della capacità istituzionale a tutti i livelli* e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;
 - b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa *cooperazione* settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti *e un migliore accesso ai mercati incluso attraverso zone di libero scambio globali e approfondite*, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, specialmente nelle interconnessioni;
 - c) creare i presupposti per *la migliore organizzazione dell'immigrazione legale e la promozione di* una gestione efficace della mobilità delle persone, *per*

L'attuazione di accordi presenti o futuri conclusi conformemente all'approccio globale in materia di migrazione, e per la promozione dei contatti interpersonali, con particolare riferimento ad attività culturali, educative, professionali e sportive;

- d) *sostenere* tutti gli aspetti dello sviluppo *intelligente*, sostenibile ed inclusivo; ridurre la povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato e *ridurre l'esclusione sociale; promuovere le capacità in materia di scienza, istruzione, in particolare d'istruzione superiore, tecnologia, ricerca ed innovazione*; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, *la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente*, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;
- e) promuovere le misure per la creazione di fiducia, *di relazioni di buon vicinato* ed altre misure a favore della sicurezza *in tutte le sue forme* e della prevenzione/risoluzione dei conflitti, *inclusi i conflitti persistenti*;
- f) intensificare la cooperazione a livello subregionale, regionale e di vicinato e la cooperazione transfrontaliera.

3. Per valutare il conseguimento di *tali* obiettivi *specifici* si utilizzeranno in particolare le ■ relazioni periodiche dell'Unione sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a), d) ed e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), *l'entità dell'adozione del ■ quadro normativo dell'Unione da parte dei paesi partner, ove pertinente*; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori saranno *prestabiliti, chiari, trasparenti e, ove appropriato, specifici per i singoli paesi e misurabili e* comprenderanno, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, *rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, un sistema giudiziario indipendente, cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza*, livello di corruzione, flussi commerciali, *parità di genere e* indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

4. Il sostegno dell'Unione può essere utilizzato anche in altri settori *pertinenti* quando ciò sia coerente con gli obiettivi generali della politica europea di vicinato.

Articolo 3

Quadro politico

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, *conclusioni del Consiglio europeo e conclusioni* ■ del Consiglio e le pertinenti *dichiarazioni dei vertici o conclusioni* delle riunioni ministeriali con i paesi partner *della politica europea di vicinato, anche nel contesto del partenariato orientale e dell'Unione per il Mediterraneo, e anche le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo* costituiscono, *pur nel rispetto del principio di titolarità*, il quadro strategico generale *del presente regolamento* ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento.
2. ■ I piani *d'azione* o altri documenti equivalenti *definiti di comune accordo, quali le agende di associazione*, tra i paesi partner e l'Unione *a titolo bilaterale o multilaterale, incluso, secondo i casi, nel quadro del partenariato orientale e della dimensione meridionale della politica europea di vicinato*, costituiscono un elemento di riferimento essenziale per individuare le priorità del sostegno dell'Unione e *per la valutazione dei progressi di cui all'articolo 2, paragrafo 3*.
3. Laddove tra l'Unione europea e i paesi partner non esistano gli accordi di cui al paragrafo 1, il sostegno dell'Unione può essere fornito qualora risulti utile per perseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione europea e viene programmato in base a tali obiettivi, tenendo conto delle esigenze del paese interessato.

Articolo 4

1. *Il sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) è basato su incentivi e differisce per forma e entità, considerati di tutti gli elementi elencati in appresso, a seconda del paese rispecchiandone:*

- a) *le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione e il grado di sviluppo;*
- b) *l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche e sociali;*
- c) *l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile;*
- d) *il partenariato con l'Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;*
- e) *la capacità di utilizzazione e l'impatto potenziale del sostegno Unione.*

Tale sostegno figura nei documenti di programmazione pluriennale di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

1 bis. Successivamente all'adozione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento e fatti salvi gli altri elementi descritti nel paragrafo 1 del presente articolo, la quota di risorse disponibili offerta ai paesi partner è adattata principalmente in funzione dei rispettivi progressi compiuti nella costruzione e nel consolidamento di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche e sociali, in linea con l'approccio basato su incentivi.

Per i programmi multinazionali quadro, tale quota è determinata in funzione dei progressi compiuti dai paesi partner nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, tenendo conto anche dei progressi da essi compiuti nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme che contribuiscono a tale finalità.

I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati periodicamente, segnatamente tramite le relazioni sulla politica europea di vicinato che indicano anche le tendenze rispetto agli anni precedenti.

Il sostegno può essere riesaminato in caso di grave o persistente regresso.

1 ter. L'approccio basato su incentivi non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la cooperazione tra autorità locali, al sostegno al miglioramento della situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alla crisi. In caso di grave o persistente regresso, tale sostegno può essere rafforzato.

1 quater. L'approccio basato su incentivi a titolo del presente regolamento sarà oggetto di periodici scambi di vedute in sede di Consiglio e Parlamento europeo.

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, **le seguenti** parti interessate **■** nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione:

i) le autorità nazionali e locali;

ii) organizzazioni della società civile;

anche attraverso la consultazione e l'accesso tempestivo alle pertinenti informazioni per consentire loro di svolgere un ruolo significativo in tale processo.

3. Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner *e dagli altri paesi partecipanti* tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e dei soggetti non statali, *segnatamente di piccole organizzazioni della società civile*, fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento finanziario.

Articolo 5

1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con **tutti** gli ambiti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti. A tal fine, le misure finanziate ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sui documenti strategici sulla cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché sugli interessi, sulle priorità politiche e sulle strategie specifiche dell'Unione. Tali misure rispettano gli impegni assunti a norma degli accordi multilaterali e delle convenzioni internazionali di cui l'Unione e i paesi partner fanno parte.
2. L'**Unione**, gli Stati membri e la (BEI) garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalle **istituzioni finanziarie** europee.
3. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno nell'intento di rendere più efficace ed efficiente l'erogazione del sostegno e il dialogo politico **e di prevenire la sovrapposizione dei finanziamenti** conformemente ai principi stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle strategie e procedure. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo. **Viene fatto ricorso alla programmazione congiunta ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno. Qualora ciò non possa essere realizzato, al fine di garantire il più elevato livello di coordinamento, vengono considerate altre modalità quali la cooperazione delegata e/o i sistemi di trasferimento. La Commissione riferisce sulla programmazione congiunta con gli Stati membri nell'ambito della relazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1*}, presentando anche raccomandazioni nei casi di programmazione congiunta non pienamente realizzata.**

¹ **Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (GU ...).**

* GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento 2011/0404 (COD).

4. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie, ***incluse le consultazioni in una fase iniziale del processo di programmazione***, a garantire la ***complementarità*** e un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non ■ dell'Unione.
- 4 bis. I documenti di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 fanno altresì riferimento, nella misura del possibile, alle attività di altri donatori dell'Unione.***

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE INDICATIVA E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 6

Tipi di programmi

1. Ai sensi del presente regolamento, il sostegno dell'Unione viene programmato attraverso:
 - a) programmi bilaterali a sostegno di un unico paese partner;
 - b) programmi multinazionali che affrontino sfide comuni a tutti i paesi partner o ad alcuni di essi, *sulla base delle priorità del partenariato orientale e della dimensione meridionale della politica europea di vicinato e tenendo conto dei lavori svolti nel contesto dell'Unione per il Mediterraneo*, e cooperazione regionale e subregionale *principalmente* tra due o più paesi partner, *anche nel quadro della dimensione settentrionale e della sinergia del Mar Nero. A ciò può partecipare la Federazione russa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3;*
 - c) programmi di cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più paesi partner e/o la Federazione russa (*"altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera"*), dall'altra, attuati lungo la loro parte condivisa della frontiera esterna dell' **Unione**.

Le priorità del sostegno dell'Unione figurano nell'allegato II.

2. Il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento viene fornito in conformità del regolamento (UE) n. .../... * e, per i programmi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del presente regolamento, anche in conformità delle norme per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera dell'ENI.

* GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

Articolo 7

Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi per paese e programmi indicativi multinazionali

-1 bis. Le assegnazioni finanziarie indicative per i programmi per paese sono determinate in base ai criteri definiti all'articolo 4, paragrafo 1.

1. Per i paesi *per i quali* i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento esistono, viene adottato un quadro di sostegno unico pluriennale secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. ...*. Il quadro di sostegno unico:

(i) esamina i progressi compiuti in relazione al quadro strategico, il conseguimento di obiettivi precedentemente concordati e fa il punto della situazione per quanto riguarda le relazioni tra l'Unione il paese partner, anche in ordine al grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione;

(ii) definisce gli obiettivi e le priorità del sostegno, selezionandoli prevalentemente fra quelli indicati nei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, e nelle strategie/nei piani dei paesi partner, ove ciò sia coerente con il quadro strategico globale, e per cui le valutazioni periodiche dell'Unione hanno evidenziato la necessità di un sostegno;

(iii) indica i risultati attesi e

(iv) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità.

Le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun quadro di sostegno unico saranno indicate con un margine di variazione non superiore al 20%.

La durata del quadro di sostegno unico corrisponde *in linea di massima* alla durata del documento pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 *del presente regolamento*.

* Inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

2. Per i paesi *per i quali* i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 non esistono, viene adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. ...^{*}, un documento di programmazione globale comprendente una *strategia* e un programma indicativo *pluriennale*. Il documento:
- (i) definisce la strategia di risposta dell'Unione in base a un'analisi della situazione del paese interessato, **■** alle sue relazioni con l'Unione, e alle strategie/ai piani dei paesi partner *là dove ciò è coerente con il quadro strategico globale*;
 - ii) *stabilisce gli obiettivi e* le priorità del sostegno dell'Unione;
 - (iii) *indica i risultati attesi e*
 - iv) *stabilisce* l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità.
- Le assegnazioni finanziarie indicative corrispondenti saranno indicate con un margine di variazione non superiore al 20%. Il documento di programmazione ha una durata pluriennale appropriata.*
3. Per i programmi multinazionali viene adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. ...^{*}, un documento di programmazione globale comprendente una *strategia* e un programma indicativo *pluriennale*. Il documento:
- (i) definisce *gli obiettivi* e le priorità del sostegno dell'Unione alla regione o alla subregione, *riprendendo dove necessario le priorità stabilite nel quadro del partenariato orientale o dell'Unione per il Mediterraneo*;
 - ii) *indica i risultati attesi e*
 - (iii) *stabilisce* l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità.
- Il documento ha una durata pluriennale appropriata.
- Le assegnazioni finanziarie indicative per i programmi multinazionali sono determinate sulla base di criteri trasparenti e oggettivi.*
4. I documenti del quadro unico di sostegno di cui al paragrafo *1 del presente articolo* sono riesaminati all'occorrenza, *anche alla luce delle pertinenti relazioni periodiche*

^{*} GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

dell'Unione nonché dei lavori degli organismi misti istituiti nel quadro degli accordi conclusi con i paesi partner, e possono essere riveduti secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. ... *. I documenti di programmazione di cui ai paragrafi **2 e 3 del presente articolo** sono soggetti a una revisione a medio termine od ogniqualvolta necessario, e potranno essere rivisti secondo la stessa procedura.

4 bis. *Per facilitare l'attuazione dell'approccio basato su incentivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, una quota nel margine del 10% del bilancio dell'ENI sarà assegnata ai programmi multinazionali quadro che integreranno le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2. Le pertinenti decisioni della Commissione che istituiscono detti programmi quadro preciseranno i paesi che possono beneficiare delle dotazioni, mentre le assegnazioni effettive saranno decise sulla base dei progressi compiuti verso una democrazia radicata e sostenibile e la realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme che concorrono alla realizzazione di quest'obiettivo.*

■

6. I finanziamenti erogati a norma del presente regolamento possono essere associati a finanziamenti concessi in virtù di altri regolamenti dell'Unione che istituiscono strumenti finanziari quando ciò sia necessario per attuare in maniera più efficace misure vantaggiose per l'Unione e per i paesi partner in settori quali la **cooperazione** transnazionale e le interconnessioni. In tal caso la Commissione decide quale serie unica di norme si applica per l'attuazione.
7. ***Gli Stati membri saranno coinvolti nel processo di programmazione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. ... *. Gli Stati membri e gli altri donatori che si sono impegnati a programmare il loro sostegno di concerto con l'Unione partecipano in modo particolarmente attivo*** ■ . Ove opportuno, i documenti di programmazione possono riguardare anche il loro contributo.

* GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

* GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

* GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

8. *Nel caso in cui* gli Stati membri e gli altri donatori si siano impegnati a programmare il loro sostegno di concerto con l'UE, un documento di programmazione pluriennale congiunto può sostituire il quadro di sostegno unico di cui al paragrafo *I* e i documenti di programmazione di cui ai paragrafi **2 e 3**, purché soddisfatti i requisiti indicati nelle suddette disposizioni.
9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra le *politiche dell'Unione*, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio *entro* un mese dall'adozione.
10. *Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. ...* tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni della stessa.*

* GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

TITOLO III

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

Articolo 8

Ammissibilità geografica

1. I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), possono essere istituiti:
 - a) per le frontiere terrestri, inglobando le unità territoriali corrispondenti al livello 3 o equivalente della *nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)* situate lungo le frontiere terrestri tra Stati membri *e altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, fatti salvi gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle azioni di cooperazione e in linea con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4;*
 - b) per le frontiere marittime, inglobando le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente situate lungo le frontiere marittime tra gli Stati membri e gli altri paesi *partecipanti alla cooperazione transfrontaliera* ■ , separate da un massimo di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle azioni di cooperazione;
 - c) per un bacino marino, inglobando le unità territoriali costiere corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente che si affacciano su un bacino marino comune agli Stati membri e *agli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera* ■ .
2. Al fine di assicurare la continuazione dei programmi di cooperazione esistenti e in altri casi giustificabili, *e nella prospettiva di contribuire agli obiettivi del programma*, alle unità territoriali confinanti con quelle di cui al paragrafo 1 può essere concesso di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera. *Le condizioni alle quali le unità territoriali limitrofe possono partecipare alla cooperazione saranno definite nei programmi operativi congiunti.*

3. In casi debitamente giustificati, possono essere inclusi centri sociali, economici o culturali importanti *situati negli Stati membri o in altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera*, non confinanti con le unità territoriali ammissibili, purché la loro partecipazione contribuisca al raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento di programmazione. ***Le condizioni alle quali tali centri possono partecipare alla cooperazione saranno definite nei programmi operativi congiunti.***
 4. Qualora i programmi siano istituiti a norma del paragrafo 1, lettera b), la Commissione europea, di concerto con i *partecipanti*, può proporre che l'ammissibilità geografica venga estesa all'intera unità territoriale di livello NUTS 2 nella cui area è situata l'unità territoriale di livello NUTS 3.
- 4 bis. La cooperazione transfrontaliera mira ad essere coerente con gli obiettivi delle strategie macroregionali attuali e future.***

Articolo 9

Programmazione e assegnazione dei fondi per la cooperazione transfrontaliera

1. Viene elaborato un documento di programmazione per definire:
 - a) gli obiettivi strategici della cooperazione transfrontaliera, ***nonché le priorità e i risultati attesi di detta cooperazione;***
 - b) l'elenco dei programmi operativi congiunti da porre in essere;
 - c) la ripartizione indicativa delle risorse tra i programmi relativi alle frontiere terrestri e marittime di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e i programmi per un bacino marino di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);
 - d) le assegnazioni indicative pluriennali per ciascun programma operativo congiunto;
 - e) le unità territoriali che possono beneficiare di ciascun programma operativo congiunto e le ***unità territoriali*** e i centri di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4;

- f) un'assegnazione indicativa per sostenere, ove opportuno, le azioni orizzontali di sviluppo delle capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze fra programmi;
- g) i contributi ai programmi transnazionali stabiliti a norma del regolamento (UE) n. (...) del Parlamento europeo e del Consiglio ^{1*}, **a cui** partecipano i paesi partner e/o la Federazione russa.

Il documento di programmazione copre un periodo di sette anni ed è adottato dalla Commissione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. ... ^{**}. Detto documento è soggetto a una revisione a medio termine, o ogniqualvolta necessario, e può essere riesaminato secondo la procedura di cui all'articolo suddetto **dello stesso regolamento**.

2. I programmi operativi congiunti sono cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L'importo complessivo del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale è stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. ... ^{***}. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'uso di tale contributo.
3. Lo strumento di preadesione può cofinanziare i programmi operativi congiunti a cui partecipano i **beneficiari elencati nell'allegato I dello strumento stesso**. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'uso di tale cofinanziamento.
4. Le assegnazioni indicative dei fondi ai programmi operativi congiunti si basano ■ su **criteri oggettivi, in particolare** sulla popolazione delle **unità territoriali** ammissibili di cui **all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c)**. Al momento di stabilire le assegnazioni indicative possono risultare necessari adeguamenti che riflettano la necessità di garantire un equilibrio tra i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e i contributi provenienti dal bilancio del presente strumento, nonché altri fattori che incidono sull'intensità della cooperazione quali le caratteristiche specifiche

¹ **Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L ...).**

* GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento PE-CONS 81/13.

** GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

delle zone frontaliere e la loro capacità di gestire e assorbire il sostegno dell'Unione.

Articolo 10

Programmi operativi congiunti

1. La cooperazione transfrontaliera è attuata mediante programmi operativi congiunti riguardanti la cooperazione relativa ad una frontiera o a un gruppo di frontiere, i quali contemplano azioni pluriennali volte al conseguimento di un insieme coerente di priorità e che possono essere attuate tramite il sostegno dell'Unione. I programmi operativi congiunti si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 9 e contengono una descrizione sintetica dei sistemi di gestione e di controllo riguardante gli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e **all'articolo 12**, paragrafo 2.
2. I programmi operativi congiunti per le frontiere terrestri e marittime sono istituiti in relazione a ciascuna frontiera al livello territoriale adeguato e includono unità territoriali ammissibili appartenenti ad uno o più Stati membri e ad uno o più degli **altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera** ■ .
3. I programmi operativi congiunti **relativi ai** bacini marini hanno carattere multilaterale, sono istituiti al livello territoriale appropriato e includono unità territoriali ammissibili che si affacciano su un bacino marino comune condiviso da diversi paesi partecipanti, tra cui figurano almeno uno Stato membro e un altro **paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera**. Essi possono includere attività bilaterali a sostegno della cooperazione tra uno Stato membro e un **altro paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera**.
4. Entro un anno dall'approvazione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 9, **e dopo l'adozione delle norme per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera**, i paesi partecipanti presentano insieme proposte di programmi operativi congiunti alla Commissione. La Commissione adotta ciascun programma operativo congiunto avendone prima verificata la rispondenza al presente regolamento, al documento di programmazione e alle norme di esecuzione **entro un**

*** GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 81/13.

termine fissato nelle norme di esecuzione. Entro un mese dalla loro adozione, la Commissione presenta per informazione al Parlamento europeo e agli Stati membri i programmi operativi congiunti.

5. Le *zone* situate in paesi diversi dagli Stati membri *o dagli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera*, che confinano con le *zone* ammissibili definite all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), o si affacciano su un bacino marino comune in cui è in fase di istituzione un programma operativo congiunto possono rientrare in un programma operativo congiunto e beneficiare del sostegno dell'Unione alle condizioni stabilite nel documento di programmazione di cui all'articolo 9.
6. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure necessarie per garantire che i *programmi di cooperazione transfrontaliera, in particolare* per i bacini marini , istituiti a norma del presente regolamento e i programmi di cooperazione transnazionale istituiti a norma del regolamento (UE) n. [...] * che hanno una parziale sovrapposizione della copertura geografica siano del tutto complementari e si rafforzino a vicenda.
7. I programmi operativi congiunti possono essere riveduti su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione per motivi quali:
 - a) mutate priorità della cooperazione, evoluzione socioeconomica,
 - b) risultati dell'attuazione delle misure in questione e del processo di monitoraggio e di valutazione,
 - c) necessità di adeguare l'importo dei fondi disponibili e di riassegnare le risorse.
8. *Al più tardi entro la fine dell'anno successivo all'adozione dei programmi operativi congiunti, la Commissione conclude una convenzione di finanziamento con gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera* . La convenzione di finanziamento include le disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione del programma operativo congiunto e può essere *cofirmata* dagli altri paesi partecipanti e dall'autorità di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) *o dal paese che*

ospita l'autorità di gestione.

All'occorrenza viene concluso *un accordo (ad esempio, sotto forma di memorandum d'intesa)* tra i paesi partecipanti e l'autorità di gestione per definire le **competenze** finanziarie specifiche e *le modalità di attuazione del programma dei paesi interessati, che comprende i loro compiti* e competenze *in materia di gestione e amministrazione.*

9. Viene istituito un programma operativo congiunto che coinvolga più di uno degli *altri* paesi *partecipanti alla cooperazione transfrontaliera* se almeno uno *degli altri* paesi *partecipanti alla cooperazione transfrontaliera* firma la convenzione di finanziamento. Gli altri paesi *partecipanti alla cooperazione transfrontaliera* interessati da un programma istituito possono aderire al programma in qualsiasi momento firmando la convenzione di finanziamento.
10. Se un paese partecipante si impegna a **cofinanziare** un programma, il programma operativo congiunto precisa le modalità *e le necessarie salvaguardie di controllo*, erogazione, utilizzazione e monitoraggio del cofinanziamento. La relativa convenzione di finanziamento viene firmata da tutti i paesi partecipanti *e dall'autorità di gestione del programma o dal paese che ospita l'autorità di gestione.*
11. I programmi operativi congiunti possono prevedere anche un contributo finanziario degli strumenti con cui potrebbero essere combinate le sovvenzioni, nel rispetto delle norme di tali strumenti, purché questo contribuisca alla realizzazione delle priorità dei programmi.
12. Sulla base del principio di partenariato, i paesi partecipanti *e le loro autorità locali, ove appropriato*, selezionano insieme le azioni a cui è destinato il sostegno dell'Unione in linea con le priorità e le misure del programma operativo congiunto.
13. In casi specifici e debitamente giustificati, qualora:
 - a) problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti o tra l'Unione europea e

* GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 81/13.

uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera

impediscono di presentare un programma operativo congiunto;

- b) entro il 30 giugno 2017 i paesi partecipanti non abbiano ancora presentato alla Commissione un programma operativo congiunto;
- c) nessuno degli *altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera* nel programma abbia firmato la relativa convenzione di finanziamento per la fine dell'anno successivo all'adozione del programma,

(c bis) il programma operativo congiunto non possa essere attuato a causa di problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti, la Commissione, previa consultazioni con lo Stato o gli Stati membri interessato/i, adotta le misure necessarie per consentire allo Stato o agli Stati membri interessato/i di utilizzare il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale al programma operativo congiunto a norma dell'articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. [...].* . .

14. Gli impegni di bilancio per le azioni o i programmi di *cooperazione transfrontaliera* di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di un periodo pluriennale.

Articolo 11

Gestione dei programmi operativi congiunti

1. *Di norma*, i programmi operativi congiunti sono attuati in gestione concorrente con gli Stati membri. *Tuttavia*, i paesi *partecipanti* possono proporre per l'attuazione una gestione indiretta ad opera di un'entità elencata nel regolamento finanziario e in conformità delle *norme di esecuzione* di cui all'articolo 12, paragrafo 2 *del presente regolamento*.
2. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, che lo Stato membro, in caso di gestione concorrente, o *l'altro* paese partecipante alla

* GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 81/13.

cooperazione transfrontaliera o l'organizzazione internazionale, in caso di gestione indiretta, abbiano predisposto e gestiscano sistemi di gestione e di controllo conformi al regolamento finanziario, al presente regolamento e alle sue norme di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 *del presente regolamento*.

Gli Stati membri, *gli altri* paesi *partecipanti alla cooperazione transfrontaliera* e le organizzazioni internazionali interessate garantiscono il buon funzionamento dei propri sistemi di gestione e di controllo, la legittimità e la regolarità delle relative operazioni e il rispetto del principio di una sana gestione finanziaria. Essi sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi.

La Commissione può chiedere a uno Stato membro o ad uno *degli altri* paesi *partecipanti alla cooperazione transfrontaliera* o all'organizzazione internazionale interessata di esaminare un reclamo ricevuto in merito alla selezione o all'attuazione di operazioni sostenute a norma del presente titolo o al funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

3. Per consentire una preparazione adeguata dell'attuazione dei programmi operativi congiunti, le spese sostenute dopo la presentazione dei programmi operativi congiunti alla Commissione non sono ammissibili ■ prima del 1° gennaio 2014.
4. Laddove l'ammissibilità sia limitata a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento ■ (UE) n. ...*, l'entità di cui al paragrafo 1 *del presente articolo*, che può pubblicare inviti a presentare proposte e bandi di gara, ha il diritto di considerare ammissibili gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile, in conformità dell'*articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3*, del regolamento (UE) n. ...*.

Articolo 12

Norme per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera

1. Le norme di esecuzione recanti disposizioni specifiche per l'attuazione del presente

* GU: inserire il numero e la data del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

* GU: inserire il numero e la data del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

titolo sono adottate ■ secondo *la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. ...* *.

2. Le norme di esecuzione comprendono, *tra l'altro*, disposizioni *dettagliate* sui seguenti aspetti:
 - a) tasso e metodi di cofinanziamento;
 - b) *contenuto*, preparazione, modifica e chiusura dei programmi operativi congiunti;
 - c) ruolo e funzione delle strutture dei programmi, *ad esempio* comitato di monitoraggio congiunto, autorità di gestione e suo segretariato tecnico congiunto, ■ compresa la loro identificazione e responsabilità permanente ed effettiva, descrizione dei sistemi di gestione e controllo e condizioni relative alla gestione tecnica e finanziaria del sostegno dell'Unione, compresa l'ammissibilità della spesa;
 - d) procedure di recupero *in tutti i paesi partecipanti*; monitoraggio e valutazione;
 - e) attività di visibilità e di informazione;
 - f) gestione concorrente e indiretta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del *regolamento (UE) n. ...* *.

* GU: inserire il numero e la data del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

* GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Delega di poteri alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato II. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. ...* e in base alle raccomandazioni contenute nella relazione stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato II entro il 31 marzo 2018.

Articolo 14

Esercizio della delega

-1a. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Il potere **di adottare atti delegati** di cui all'articolo 13 è conferito **alla Commissione fino al 31 dicembre 2020**.
2. La delega di poteri **di cui all'articolo 13** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione **di revoca** pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al

* GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

Parlamento europeo e *al* Consiglio.

4. L'atto delegato adottato *ai sensi dell'articolo 13* entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di *due* mesi dalla data in cui *esso* è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

■ Comitato

La Commissione è assistita dal comitato dello strumento europeo di vicinato, che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16 Partecipazione di un paese terzo non *contemplato dall'articolo 1*

1. In circostanze debitamente giustificate e *per* garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o per promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può decidere, *caso per caso*, di estendere l'ammissibilità delle azioni *specifiche in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. ...** a paesi, territori e ■ *aree* che altrimenti non sarebbero ammissibili ai finanziamenti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. ...*, le persone fisiche e giuridiche dei paesi, dei territori e delle ■ *aree* interessati possono partecipare alle procedure di attuazione delle azioni.
2. Questa possibilità può essere prevista nei documenti di programmazione di cui all'articolo 7.

Articolo 18

Dotazione *finanziaria*

1. La dotazione finanziaria per *l'esecuzione del* presente regolamento *per* il periodo 2014-2020 è *di* 15 432 634 000 EUR *a* prezzi correnti. Fino al 5% della dotazione

* GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

* GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal *Parlamento europeo e dal Consiglio* nei limiti del quadro finanziario *pluriennale*.
3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del [] regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio ¹ *, nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR proveniente dai diversi strumenti di azione esterna, *e precisamente* strumento di cooperazione allo sviluppo, *strumento europeo di vicinato*, strumento di assistenza preadesione *II e* strumento di partenariato [], sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento (UE) n. ... ** si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

I finanziamenti saranno messi a disposizione attraverso *due* assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi *quattro* anni e ai *tre* anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti in questione, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità esterne dell'*Unione*.

Articolo 19

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE che fissa l'organizzazione e il funzionamento del *SEAE*.

¹ *Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (OJ L ...).*

* GU: inserire il numero nel testo e inserire nella nota la data e il riferimento della pubblicazione nella GU del regolamento di cui al documento PE-CONS 63/13.

** GU: inserire il numero e la data del regolamento di cui al documento PE-CONS 63/13.

Articolo 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il █ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio *2014 al 31 dicembre 2020*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

I paesi partner di cui all'articolo 1 *sono*:

Algeria

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Egitto

Georgia

Israele

Giordania

Libano

Libia

Repubblica moldova

Marocco

Territori palestinesi occupati

Siria

Taiwan

Ucraina

■

ALLEGATO II

Priorità per il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento

Per sostenere gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, tenendo conto anche dei documenti definiti di comune accordo, come indicato all'articolo 3, paragrafo 2, i finanziamenti dell'Unione possono essere rivolti alle seguenti priorità.

Alcune delle priorità possono essere pertinenti per più di un tipo di programma. Eventuali modifiche al presente elenco indicativo di priorità rispetta i principi della titolarità condivisa.

Questioni trasversali, fra cui una democrazia radicata e sostenibile, i diritti umani, la parità di genere, la lotta contro la corruzione e l'ambiente, verranno trattate nell'ambito di queste varie priorità.

1. Il sostegno dell'Unione a livello bilaterale, affronta fra l'altro, ove opportuno, le seguenti priorità:

- i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto, compresa la riforma della giustizia, dell'amministrazione pubblica e del settore della sicurezza;*
- la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità, anche per l'attuazione degli accordi UE;*
- il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nella transizione democratica;*
- lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo, anche a livello regionale e locale, e la coesione territoriale;*
- lo sviluppo dei settori sociali, in particolare per i giovani, con particolare attenzione alla giustizia e alla coesione sociale e all'occupazione;*
- lo sviluppo del commercio e del settore privato, compreso il sostegno alle piccole e medie imprese, l'occupazione e la realizzazione di zone di libero scambio globali e*

- approfondite;*
- *l'agricoltura e lo sviluppo rurale, compresa la sicurezza alimentare;*
 - *la gestione sostenibile delle risorse naturali;*
 - *il settore dell'energia, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili;*
 - *i trasporti e le infrastrutture;*
 - *l'istruzione e lo sviluppo di competenze, compresa l'istruzione e la formazione professionale;*
 - *la mobilità e la gestione della migrazione, compresa la protezione dei migranti;*
 - *la creazione di fiducia e altre misure a favore della prevenzione e della risoluzione dei conflitti, compreso il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione.*

Tali priorità possono contribuire a più obiettivi del presente regolamento.

2. Il sostegno dell'Unione a livello multilaterale, affronta fra l'altro, ove opportuno, le seguenti priorità:

- *i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto;*
- *la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità;*
- *la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e del partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa;*
- *l'istruzione superiore e lo sviluppo di competenze, la mobilità degli studenti e del personale, i giovani e la cultura;*
- *lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo del commercio e del settore privato e il sostegno alle piccole e medie imprese;*
- *il settore energetico, comprese le reti energetiche;*
- *i trasporti e l'interconnessione delle infrastrutture;*
- *la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'acqua, la crescita verde, l'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti;*
- *il sostegno alla società civile;*
- *la mobilità e la gestione della migrazione;*

- *la promozione delle misure per la creazione di fiducia e delle altre misure a favore della prevenzione e della risoluzione dei conflitti.*

Tali priorità possono contribuire a più obiettivi del presente regolamento.

3. Il sostegno dell'Unione tramite i programmi di cooperazione transfrontaliera affronta, ove opportuno, le seguenti priorità:

- *Lo sviluppo sociale ed economico;*
- *L'ambiente, la salute pubblica, la sicurezza;*
- *La mobilità delle persone, dei beni e dei capitali.*

Tali priorità rispecchiano sfide comuni. Costituiscono il quadro per l'individuazione delle priorità specifiche con i paesi che partecipano alla cooperazione transfrontaliera. Le organizzazioni della società civile saranno coinvolte nell'elaborazione dei programmi e ne saranno, insieme alle autorità locali e regionali, i principali beneficiari.

Assegnazioni finanziarie per tipo di programma

Programmi bilaterali: fino all'80%

Programmi multinazionali: fino al 35%

Cooperazione transfrontaliera: fino al 5%

ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTION

STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE SUSPENSION OF ASSISTANCE GRANTED UNDER THE FINANCIAL INSTRUMENTS

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of democracy, rule of law and the respect for human rights.

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken.

COMMISSION DECLARATION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT¹

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of the ENI and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

¹ The Commission will be represented at the responsible Commissioner level

*Where applicable

COMMISSION DECLARATION CONCERNING THE USE OF IMPLEMENTING ACTS FOR THE SETTING OF THE SPECIFIC PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN RULES IN THE EUROPEAN NEIGHBORHOOD INSTRUMENT AND THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA II)

The Commission considers that the rules for implementing cross-border cooperation programmes as set out in Regulation (EU) No [XXX] of the European Parliament and of the Council (CIR) and other specific, more detailed implementing rules in Regulation (EU) No [XXX] of the European Parliament and of the Council on the Instrument for Pre-accession assistance (IPA II), *aim at supplementing the basic act and should therefore be delegated acts to be adopted on the basis of article 290 TFEU. The Commission will not stand against the adoption of the text as agreed by the co-legislators. Nevertheless, the Commission recalls that the question of delimitation between Articles 290 and 291 TFEU is currently under examination by the Court of justice in the "biocides" case.*

20.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Relatore per parere: Nirj Deva

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea, l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

Emendamento

(2) A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea, l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione, **come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea**, e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Dopo il varo della politica europea di vicinato e l'istituzione dello strumento europeo di vicinato e partenariato si sono verificati diversi sviluppi significativi, tra cui l'approfondimento delle relazioni con i partner, l'introduzione di iniziative regionali e i processi di transizione democratica ***nella regione***, che hanno modificato nel 2011 la visione della politica europea di vicinato a seguito del suo riesame strategico globale. ***La nuova politica specifica gli obiettivi principali della cooperazione dell'Unione con i paesi del vicinato e fornisce maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme, secondo i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca".***

Emendamento

(7) Dopo il varo della politica europea di vicinato e l'istituzione dello strumento europeo di vicinato e partenariato si sono verificati diversi sviluppi significativi, tra cui l'approfondimento delle relazioni con i partner, l'introduzione di iniziative regionali e i processi di transizione democratica ***nei paesi del partenariato orientale e in particolare nei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo in seguito agli avvenimenti della primavera del 2011***, che hanno modificato nel 2011 la visione della politica europea di vicinato a seguito del suo riesame strategico globale. ***Tale politica specifica gli obiettivi principali che favoriscono la cooperazione e un sostegno consistente ai partner impegnati a costruire una società più giusta e democratica nonché rispettosa dei diritti dell'uomo e delle libertà, secondo i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca".***

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La portata dello strumento istituito dal presente regolamento dovrà essere tale da promuovere un approccio transfrontaliero differenziato al fine di agevolare una rapida ed efficace attuazione dei programmi nei paesi interessati dalla politica europea di vicinato, incentivare lo sviluppo dei

progetti a livello regionale e interregionale nonché favorire una politica di cooperazione decentrata.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto *che* potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

Emendamento

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, ***nonché della responsabilità interna e della trasparenza, soprattutto nel fornire sostegno di bilancio ai paesi terzi. Detto*** effetto potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Unione mira a creare uno spazio di prosperità e buon vicinato tra l'Unione europea e i paesi ed i territori di cui all'allegato del presente regolamento (di seguito "i paesi partner") sviluppando relazioni privilegiate.

Emendamento

1. L'Unione mira a creare uno spazio di prosperità e buon vicinato tra l'Unione europea e i paesi ed i territori di cui all'allegato del presente regolamento (di seguito "i paesi partner") sviluppando relazioni privilegiate ***e contribuendo in tal modo anche alla riduzione della povertà nei paesi partner.***

Motivazione

È necessario affermare con chiarezza l'impegno dell'UE a contribuire attivamente alla riduzione della povertà nei paesi del vicinato. Conformemente all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, la riduzione della povertà va citata come obiettivo generale dello strumento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento mira a promuovere una più intensa cooperazione politica e la progressiva integrazione economica tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti.

Emendamento

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento mira a promuovere una più intensa cooperazione politica **e sociale** e la progressiva integrazione economica tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo **e** la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; **promuovere la** coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle **catastrofi**;

Emendamento

d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo, la riduzione della povertà, **la creazione di ricchezza**, anche attraverso lo sviluppo del settore privato, **i partenariati pubblico-privato, la promozione della** coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima, **la prevenzione delle catastrofi e la preparazione ad esse nonché** la resilienza alle **crisi**;

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché i principi di uguaglianza, Stato di diritto e buon governo su cui l'Unione si fonda, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) promuovere le misure per la creazione di fiducia *ed* le altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti;

e) promuovere **attivamente** le misure per la creazione di fiducia e le altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti, **in particolare dei conflitti congelati, compreso il sostegno nelle situazioni susseguenti alle crisi e durante il processo di consolidamento dello Stato;**

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili (eolica, idroelettrica, solare, fotovoltaica) e contrastare il riscaldamento globale al fine di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di sviluppo delle interconnessioni e delle reti energetiche, come ad esempio l'effettiva attuazione del

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni *democratiche* adeguatamente *monitorate*, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

Emendamento

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a), d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni *e processi democratici* adeguatamente *monitorati, compreso lo sviluppo di partiti politici democratici e la garanzia dei diritti politici per i candidati che si presentano alle elezioni*, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del

Emendamento

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del

Parlamento europeo e le pertinenti conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento.

Parlamento europeo, *dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea e dell'Assemblea parlamentare EURONEST*, e le pertinenti conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Questa differenziazione tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.

Emendamento

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse, ***a condizione che la ripartizione dei fondi tra l'Unione per il Mediterraneo e il partenariato orientale non ostacoli il conseguimento degli obiettivi di ciascuno dei due progetti e non avvenga in modo da favorirne uno a scapito dell'altro.*** Questa differenziazione tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, enti regionali e locali, altre parti interessate, la società civile, le parti sociali e altri soggetti non statali nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione.

Emendamento

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, enti regionali e locali, altre parti interessate, la società civile, le parti sociali e altri soggetti non statali nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione, ***al fine di garantire la loro titolarità sui progetti interessati.***

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con gli altri ambiti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti. A tal fine, le misure finanziate ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sui documenti strategici sulla cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché sugli interessi, sulle priorità politiche e sulle strategie specifiche dell'Unione. Tali misure rispettano gli impegni assunti a norma degli accordi multilaterali e delle convenzioni internazionali di cui l'Unione e i paesi partner fanno parte.

Emendamento

1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con gli altri ambiti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti, ***come sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla coerenza della politica per lo sviluppo.*** A tal fine, le misure finanziate ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sui documenti strategici sulla cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché sugli interessi, sulle priorità politiche e sulle strategie specifiche dell'Unione. Tali misure rispettano gli impegni assunti a norma degli accordi multilaterali e delle convenzioni internazionali di cui l'Unione e i paesi partner fanno parte, ***nonché gli obblighi relativi alla coerenza delle politiche per lo sviluppo, come sancito dall'articolo 208 del trattato sul***

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

Emendamento

9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. ***Come parte di tale riesame di emergenza, è possibile introdurre misure per il finanziamento delle attività volte a facilitare la transizione dagli aiuti d'urgenza alle attività di sviluppo a lungo termine, comprese le attività intese ad aumentare la resilienza dei beneficiari alle crisi.*** Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari, ***quali lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) o il Fondo europeo per la democrazia.*** Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

Motivazione

È importante mantenere la possibilità, prevista anche dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del 24 ottobre 2006, di rivedere i documenti di programmazione al fine di introdurre misure volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza allo sviluppo a lungo termine.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 20

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 ***fino al 31 dicembre 2020.***

PROCEDURA

Titolo	Istituzione di uno strumento europeo di vicinato
Riferimenti	COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 17.1.2012
Relatore per parere Nomina	Nirj Deva 25.1.2012
Esame in commissione	14.5.2012
Approvazione	19.6.2012
Esito della votazione finale	+: 25 –: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Patrizia Toia
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Ioan Enciu, Gabriele Zimmer

25.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Relatore per parere: María Auxiliadora Correa Zamora

BREVE MOTIVAZIONE

La politica europea di vicinato (PEV) persegue l'obiettivo di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato alle frontiere dell'UE. Quest'ultima, nell'ambito della PEV, offre ai suoi vicini relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo, i principi dell'economia di mercato e lo sviluppo sostenibile. La PEV prevede inoltre un partenariato politico, un'integrazione economica più accentuata, una maggiore mobilità e il miglioramento dei contatti interpersonali.

La PEV, che è stata elaborata nel 2004, riguarda 16 partner situati a est e a sud delle frontiere dell'UE (Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Repubblica di Moldova, Marocco, Territori palestinesi occupati, Siria, Tunisia e Ucraina). È finanziata da uno strumento specifico, lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), che copre i 16 paesi della PEV e la Russia.

I cambiamenti intervenuti nelle relazioni dell'UE con i suoi vicini e l'evoluzione della situazione in detti paesi, segnatamente a seguito della "Primavera araba", hanno indotto l'UE a ridefinire il proprio quadro politico strategico per quanto concerne le proprie relazioni con essi. La nuova impostazione propone un maggiore sostegno per i partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme, secondo i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca".

Sebbene abbia sinora accompagnato in modo efficace la PEV, lo strumento europeo di vicinato (ENI) deve rispecchiare le nuove realtà e strutturarsi in modo da rendere più efficace la messa in atto dei principi sanciti dalla nuova politica di vicinato, ad esempio il principio "more for more".

Principio "more for more"

Gli aiuti destinati a ogni paese partner dovranno essere determinati, in termini di forma e di entità, in funzione dell'impegno e dei progressi compiuti dal paese in questione nei processi democratici di riforma e nelle riforme strutturali che garantiscono il rispetto e l'applicazione dei principi fondamentali di un'economia di mercato.

Differenziazione

I fondi utilizzati dall'ENI dovranno differire per forma e importi a seconda della situazione economica e delle necessità di ciascun vicino, nonché dell'impegno dimostrato dal paese partner in termini di riforme e di progressi nella realizzazione delle stesse, in linea con il principio "more for more".

Semplificazione e maggiore efficienza

Il relatore per parere appoggia le proposte della Commissione volte a disporre di procedure più semplici e flessibili. Si semplifica il contesto normativo, si migliora l'accesso agli aiuti dell'UE da parte delle regioni, dei paesi partner, delle organizzazioni della società civile, delle PMI ecc, si agevola e si abbrevia il processo di programmazione, accelerando l'adozione delle misure di esecuzione e la concessione degli aiuti dell'UE.

Obiettivi specifici del sostegno dell'Unione

Il campo di applicazione dell'ENI copre l'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, degli accordi di associazione, degli accordi di libero scambio globali e approfonditi (DCFTA), o di altri accordi pertinenti, e la promozione del buon governo e di uno sviluppo sociale ed economico equo.

È necessario razionalizzare l'elenco dei settori tematici specifici onde rispecchiare meglio gli obiettivi fondamentali e le priorità della PEV. In tale ottica, il relatore per parere condivide l'approccio della Commissione e propone obiettivi chiave per istituire uno spazio di prosperità e di buon vicinato alle frontiere dell'UE.

Il relatore per parere propone che l'ENI promuova i principi dell'economia di mercato, l'apertura dei mercati di beni e servizi, la cooperazione tra imprese, lo sviluppo del settore privato, in particolare attraverso un sostegno alle PMI e all'imprenditoria, la certezza giuridica degli investimenti di entrambe le parti, l'occupabilità dei lavoratori, la lotta alla corruzione, alla frode fiscale e al riciclaggio di capitali, le interconnessioni energetiche e di trasporto, nonché il rafforzamento delle reti di protezione sociale.

Sospensione

L'Unione deve essere coerente ed esigente per quanto attiene al vicinato e al suo impegno in vista della creazione di uno spazio di prosperità e democrazia. Il relatore per parere propone che violazioni gravi e ripetute delle norme dell'OMC o degli accordi commerciali con l'UE

siano motivi sufficienti per una sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi di uguaglianza *e lo* Stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento

(3) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi di uguaglianza, *dello* Stato di diritto *e del buon governo*, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'articolo 206 del TFUE prevede che l'Unione contribuisca nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo e i principi **dell'**economia di mercato e dello sviluppo sostenibile nonché sulla promozione di questi valori e principi.

Emendamento

(5) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo e i principi **di un'economia sociale di mercato ben funzionante** e dello sviluppo sostenibile, **che dovrebbero facilitare i processi di transizione in corso**, nonché sulla promozione di questi valori e principi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Al fine di migliorare la cooperazione regionale, subregionale e di vicinato, nonché la cooperazione transfrontaliera, occorre prestare particolare attenzione alla politica commerciale e alle opportunità che essa offre di promuovere lo sviluppo dei paesi partner.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) La conclusione di accordi di libero scambio globali e approfonditi (DCFTA, deep and comprehensive free

trade agreements) tra l'Unione e i paesi vicini è una priorità che deve garantire l'apertura graduale ed equilibrata dei mercati di beni e servizi di entrambe le parti, assicurare adeguati meccanismi di attuazione delle misure destinate a tal fine e promuovere l'adozione di norme fitosanitari e ambientali equivalenti a quelle dell'Unione, così come un livello minimo di norme sociali e del lavoro. In questo senso, lo strumento europeo di vicinato (ENI, European Neighbourhood Instrument) potrebbe essere utile anche per predisporre l'applicazione di detti accordi, una volta adottati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) Aprire i mercati degli appalti pubblici e garantire la certezza giuridica degli investimenti di entrambe le parti devono essere tra gli obiettivi principali della politica di vicinato dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato

consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

facendo un uso maggiore della capacità di leva finanziaria della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La parità di genere e la lotta alle discriminazioni devono essere un obiettivo trasversale di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'Unione si è impegnata a promuovere, nelle relazioni con i suoi partner su scala mondiale, il lavoro dignitoso nonché la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro internazionalmente riconosciute e degli accordi ambientali multilaterali.

Emendamento

(22) L'Unione si è impegnata a promuovere, nelle relazioni con i suoi partner su scala mondiale, il lavoro dignitoso *e la giustizia sociale*, nonché la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro internazionalmente riconosciute e degli accordi ambientali multilaterali, *come pure il buon governo e la lotta contro la corruzione, la frode fiscale e il riciclaggio di capitali.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Unione mira a creare uno spazio di prosperità e buon vicinato tra l'Unione europea e i paesi ed i territori di cui all'allegato del presente regolamento (di seguito "i paesi partner") sviluppando relazioni privilegiate.

Emendamento

1. L'Unione mira a creare uno spazio di prosperità, **giustizia sociale** e buon vicinato tra l'Unione europea e i paesi ed i territori di cui all'allegato del presente regolamento (di seguito "i paesi partner") sviluppando relazioni privilegiate.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento mira a promuovere una più intensa cooperazione politica e la progressiva integrazione economica tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti.

Emendamento

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento mira a promuovere una più intensa cooperazione politica e la progressiva integrazione economica tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione, **di accordi di libero scambio globali e approfonditi (DCFTA)** o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;

Emendamento

(a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, **i principi dell'economia sociale di mercato, il buon governo, la lotta contro la corruzione, la frode fiscale e il riciclaggio di capitali**, e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti

sociali;

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) garantire la progressiva integrazione **nel** mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e *transsettoriale*, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, specialmente nelle interconnessioni;

Emendamento

(b) garantire la progressiva integrazione **e l'aumento degli scambi commerciali con il** mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e *transsettoriale, in particolare mediante la reciproca apertura dei mercati di beni e servizi*, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, specialmente nelle interconnessioni **energetiche e di trasporto**;

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) creare i presupposti per una gestione efficace della mobilità delle persone e la promozione dei contatti interpersonali;

Emendamento

(c) creare i presupposti per una gestione efficace della mobilità delle persone, **la partecipazione attiva della società civile e degli interlocutori sociali e** la promozione dei contatti interpersonali **e della cooperazione tra imprese, garantendo un uso più efficiente delle risorse per promuovere un effetto leva sull'integrazione regionale e contribuire alla risoluzione dei conflitti interni e alla riduzione dell'esodo migratorio**;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, **anche** attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

Emendamento

d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, attraverso **il rafforzamento delle reti di protezione sociale, la promozione del lavoro dignitoso e della ratifica ed effettiva applicazione delle norme internazionali del lavoro, il miglioramento dell'occupabilità e della formazione dei lavoratori e lo sviluppo dei servizi pubblici e del settore privato, in particolare sostenendo le PMI e l'imprenditorialità;** promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) garantire l'apertura dei mercati dei paesi del vicinato alle imprese europee;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) creating a favourable climate for foreign direct investment ensuring legal certainty for investment from both sides;

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'**UE** da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

Emendamento

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, d) ed e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'**Unione** da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, **pluralismo o concentrazione dei media**, livello di corruzione, flussi commerciali **e investimenti**, e indicatori per misurare le **tendenze nelle** disparità economiche **e sociali** interne, compresi i tassi di occupazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del Parlamento europeo e le pertinenti conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del

Emendamento

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione, **gli accordi di libero scambio globali e approfonditi (DCFTA)** e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del Parlamento europeo e le pertinenti conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale

sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento.

ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Questa differenziazione tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.

Emendamento

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Questa differenziazione tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, ***dell'osservanza, del rispetto e del soddisfacimento, da parte del paese, dei principi fondamentali dello Stato di diritto e dell'economia sociale di mercato, dei suoi progressi*** nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, enti regionali e locali, altre parti

Emendamento

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, enti regionali e locali, altre parti

interessate, la società civile, le parti sociali *e altri soggetti non statali* nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione.

interessate, la società civile *e* le parti sociali nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti (BEI) garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati membri *e* dalla **Banca europea per gli investimenti**.

Emendamento

2. La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti (BEI) garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati membri, dalla **BEI e dalla BERS**.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie a garantire un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie europee, **le istituzioni finanziarie internazionali**, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non dell'UE.

Emendamento

4. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie a garantire un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie europee, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non dell'UE, **nel pieno rispetto della sovranità e delle scelte economiche di ciascun paese**.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

Emendamento

9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, **di violazioni gravi e ripetute delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o degli accordi commerciali con l'Unione**, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Unione invita il paese

Emendamento

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, **o di violazioni gravi e**

partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

ripetute da parte sua delle norme dell'OMC o degli accordi commerciali con l'Unione, quest'ultima invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

PROCEDURA

Titolo	Istituzione di uno strumento europeo di vicinato
Riferimenti	COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 17.1.2012
Relatore per parere Nomina	María Auxiliadora Correa Zamora 29.2.2012
Esame in commissione	30.5.2012
Approvazione	21.6.2012
Esito della votazione finale	+ : 22 - : 3 0 : 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

7.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Relatore per parere: Jan Kozłowski

BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo generale della politica di vicinato dell'UE è estendere lo spazio di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali ai paesi vicini, a norma dell'articolo 8 del TUE. Tale politica potrebbe essere considerata un investimento nel futuro dell'UE e riguarda 16 partner situati a est e a sud delle frontiere dell'Unione.

La proposta della Commissione relativa a un nuovo strumento europeo di vicinato andrà a vantaggio dei paesi vicini dell'Unione che sostengono una più intensa cooperazione politica, una più stretta integrazione economica con l'UE e una transizione effettiva e sostenibile verso la democrazia.

Elementi principali della proposta della Commissione

1. Agenda per la semplificazione

La Commissione ha presentato la sua proposta di regolamento che istituisce uno strumento europeo di vicinato il 7 dicembre 2011. La proposta si iscrive all'agenda generale per la semplificazione del quadro legislativo del prossimo QFP 2014-2020 ponendo l'accento sui seguenti punti:

- maggiore efficienza grazie alla differenziazione tra i beneficiari e all'applicazione del principio "*more for more*" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno), secondo cui vengono introdotti incentivi finanziari per i paesi che perseguono gli obiettivi più ambiziosi;
- maggiore flessibilità e semplificazione dell'accesso ai finanziamenti per i beneficiari, soprattutto grazie all'uso intensivo degli atti delegati e degli atti di esecuzione;

- razionalizzazione e riduzione dei 29 settori tematici a 6 obiettivi specifici;
- uno strumento di programmazione unico per la maggior parte dei paesi vicini (quadro di sostegno unico);
- maggiore armonizzazione e semplificazione mediante l'introduzione del nuovo regolamento quadro orizzontale, per garantire la coerenza degli strumenti esterni, il pieno sfruttamento delle sinergie e una maggiore certezza giuridica;
- maggiore coordinamento e coerenza dell'aiuto tra l'UE e gli Stati membri, come pure con gli altri donatori internazionali;
- possibilità di trasferire i fondi dello strumento europeo di vicinato (ENI) e quelli delle rubriche pertinenti interne del bilancio UE per affrontare le sfide transfrontaliere;
- maggiore ricorso agli strumenti finanziari per cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili – reinvestimento dei fondi generati dagli strumenti finanziari, combinazione, ecc.;
- possibilità di derogare al cofinanziamento in casi debitamente giustificati, ove sia necessario ai fini del sostegno della società civile e dei soggetti non statali.

2. Contributo alla strategia Europa 2020 e ad altri obiettivi delle politiche interne dell'UE

Il nuovo strumento ENI sarà caratterizzato da un legame più forte con le politiche interne dell'Unione, con particolare riferimento agli obiettivi della strategia Europa 2020, ai cambiamenti climatici, ai diritti umani e alla democrazia.

3. Incidenza sul bilancio

La proposta della Commissione in merito alla dotazione globale per lo strumento ENI indica un aumento del 19% a prezzi costanti 2011 (da 13,546 miliardi di EUR nell'attuale QFP a 16,097 miliardi di EUR nel QFP futuro).

Sono previste assegnazioni nell'ambito del programma "Erasmus per tutti": esso riceverà finanziamenti a titolo dello strumento ENI e degli altri strumenti che beneficiano di tale dotazione. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste che richiedono di destinare i fondi ad altri fini. Il relatore propone di sostituire questo importo indicativo con una percentuale delle assegnazioni finanziarie degli strumenti partecipanti.

Lacune della proposta

Nel presente parere il relatore desidera mettere in evidenza i seguenti punti, con l'intento di rimediare alle lacune della proposta della Commissione:

- al fine di garantire l'indipendenza finanziaria dei nuovi strumenti esterni e le migliori condizioni per il conseguimento dei loro obiettivi, la loro creazione non dovrebbe influire negativamente sul finanziamento dagli strumenti esistenti;
- il pieno coinvolgimento dell'autorità di bilancio nel processo decisionale e di attuazione, nei casi riguardanti le spese a titolo del bilancio dell'UE;
- maggiore coordinamento con le disposizioni del regolamento finanziario;
- maggiore risalto al coordinamento degli aiuti, al fine di ridurre le sovrapposizioni e ottenere una maggiore coerenza con le misure dell'UE e degli Stati membri, come pure di altri donatori locali, regionali e internazionali;
- rispetto delle esigenze e delle diversità dei partner orientali e meridionali al momento di erogare gli stanziamenti di bilancio, garantendo altresì un livello sufficiente di flessibilità per reagire alle circostanze impreviste;
- il principio del "more for more" dovrebbe essere applicato utilizzando indicatori di rendimento trasparenti, obiettivi e concreti, per impedire un uso improprio dei finanziamenti dell'UE;
- inclusione del concetto delle strategie macroregionali al fianco delle altre misure transfrontaliere, poiché ciò potrebbe dare origine a un ulteriore effetto leva e garantirebbe un uso maggiormente ottimizzato delle scarse risorse dell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta soltanto un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di ottemperare alle sue attuali priorità politiche e ai nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento minimo delle risorse per il prossimo QFP pari al 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) È opportuno che il presente regolamento stabilisca, per l'intera durata dello strumento che istituisce, una dotazione finanziaria che rappresenti per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di

bilancio annuale, ai sensi del punto [...] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dello strumento ivi istituito e garantire nel contempo un uso ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 ter) È importante garantire la sana gestione finanziaria dello strumento ivi istituito e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità dello strumento per tutti i partecipanti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Nel quadro delle relazioni dell'Unione con i paesi partner è accordata priorità alla democrazia e ai diritti umani, e a tale scopo vengono create nuove strutture, quali il Fondo europeo per la democrazia, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) o lo strumento per la stabilità (IFS), volte a sostenere la società civile, riconoscendo nel contempo la reciproca complementarità.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Il sostegno concesso a titolo dello strumento europeo di vicinato ai paesi limitrofi in via di sviluppo e ai paesi partner dovrebbe essere separato dagli aiuti forniti a detti paesi a titolo dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI). È opportuno stabilire una programmazione differenziata dei vari strumenti finanziari previsti nel nuovo QFP 2014-2020.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) L'Unione dovrebbe promuovere

una politica industriale sostenibile e fornire competenze specialistiche mediante lo sviluppo di capacità a vari livelli. Le attività imprenditoriali rispettose dell'ambiente dovrebbero riflettersi negli aiuti che l'Unione e gli altri donatori concedono alle imprese.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per conseguire gli obiettivi della politica europea di vicinato si assicura il giusto equilibrio tra la dimensione orientale e quella meridionale, garantendo nel contempo un adeguato livello di flessibilità, secondo un approccio fondato sul rendimento e incentrato sugli impegni e i progressi rispetto alle riforme nei paesi partner, tenendo conto dei fattori storici e della situazione finanziaria e politica nel vicinato europeo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. I beneficiari dello strumento europeo di vicinato partecipano inoltre al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e rispettano i principi della democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani, la tutela ambientale, i diritti dei lavoratori, la giustizia sociale e l'imprenditorialità.

Occorre prestare particolare attenzione anche alle misure volte alla riduzione della povertà e alla promozione della protezione sociale per i cittadini più vulnerabili a rischio di povertà ed esclusione sociale. Viene inoltre fornito sostegno a dette misure con l'intento di sviluppare la capacità istituzionale e di assorbimento necessaria a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo ottimale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento riflette gli obiettivi della strategia Europa 2020, giacché è necessario che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento mira a promuovere una più intensa cooperazione politica e la progressiva integrazione economica tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti.

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento mira a promuovere una più intensa cooperazione politica e la progressiva integrazione economica tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri, *di dichiarazioni formulate in occasione di vertici multilaterali e parlamentari nel quadro della dimensione orientale e meridionale della politica europea di*

vicinato e di piani d'azione congiunti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;

Emendamento

(a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile ***che sia rafforzata a livello regionale e locale***, il buon governo, ***la lotta alla corruzione, il contributo allo sviluppo delle istituzioni e delle capacità, prestando particolare attenzione alle autorità regionali e locali che devono poter fornire servizi di base, il sostegno al decentramento democratico e*** lo sviluppo di una società civile dinamica ***che prediliga la responsabilità***, comprendente le parti sociali;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transsettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, specialmente nelle interconnessioni;

Emendamento

(b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transsettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, ***in linea con una politica industriale sostenibile***, specialmente nelle interconnessioni;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) creare i presupposti per una gestione efficace della mobilità delle persone e la promozione dei contatti interpersonali;

Emendamento

(c) creare i presupposti per una gestione efficace della mobilità delle persone e la promozione dei contatti interpersonali;
semplificare la migrazione legale e stabilire un quadro per il sostegno ai richiedenti asilo e il reinserimento dei rifugiati;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo *e* la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

Emendamento

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo, la riduzione della povertà ***e la giustizia sociale***, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima, ***l'efficienza energetica*** e la resilienza alle catastrofi;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) promuovere la partecipazione attiva dei paesi partner e di esponenti della società civile al fine di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compreso lo sviluppo di politiche a favore delle piccole e medie

imprese.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Oltre alle relazioni periodiche, sono previsti una valutazione completa dei programmi passati e attuali nonché un monitoraggio potenziato dell'assistenza, allo scopo di ottenere ulteriori riscontri per modificare la struttura di un programma e decidere l'assegnazione delle risorse.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Lo strumento europeo di vicinato serve inoltre alla creazione o al rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa necessaria a garantire il corretto impiego dei fondi dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del

Parlamento europeo e *le* pertinenti conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento.

Parlamento europeo e *i* pertinenti ***documenti, quali le dichiarazioni dei vertici o le*** conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner, ***in particolare nel quadro della dimensione orientale e meridionale della politica europea di vicinato,*** costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Questa differenziazione tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.

Emendamento

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse, ***nonché delle esigenze e capacità del paese partner in questione e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione, che si misura usando specifici indicatori di rendimento definiti dalla Commissione.*** Questa differenziazione tiene conto ***anche*** del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. ***Questa differenziazione tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.***

Emendamento

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. ***Questo approccio implica pertanto che, in mancanza di un impegno chiaro del paese partner in un settore inteso a costruire una democrazia radicata e sostenibile, si decida, in modo completamente trasparente con tutte le istituzioni dell'UE, di sospendere ogni forma di assistenza dell'Unione in questo ambito di riforma, anziché continuare a sostenere un progetto che non rispecchia lo spirito degli obiettivi della nuova politica europea di vicinato.***

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il progresso delle riforme è valutato attraverso indicatori chiari, trasparenti, obiettivi, misurabili e attuabili, senza creare un eccessivo onere amministrativo.

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove

opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, enti regionali e locali, altre parti interessate, la società civile, le parti sociali e altri soggetti non statali nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione.

opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, enti regionali e locali, altre parti interessate, la società civile, le parti sociali e altri soggetti non statali nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione. ***Al riguardo, vengono stabilite condizioni favorevoli alla partecipazione di attori non statali ai programmi di sostegno dell'Unione, al fine di migliorare il loro coinvolgimento in detti programmi. Inoltre, la Commissione stabilisce criteri di ammissibilità per la partecipazione delle autorità regionali e locali ai programmi di finanziamento e garantisce che non vi siano ostacoli amministrativi al loro coinvolgimento. È istituito un meccanismo per la consultazione e il monitoraggio, onde coinvolgere maggiormente gli esponenti della società civile nel processo di buon governo di ciascun paese partner. La società civile è pertanto costantemente incoraggiata a partecipare ai programmi di finanziamento; tale partecipazione è garantita, tra l'altro, attraverso la semplificazione delle regole di finanziamento. Al momento della definizione dei partenariati con i beneficiari, l'Unione rispetta le nozioni di decentramento e democrazia locale, mobilitazione sociale e costruzione di una società civile responsabile.***

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Lo

Emendamento

3. Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Lo

stesso principio si applica alla cooperazione con la Federazione russa, segnatamente per i programmi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e dei soggetti non statali, fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento finanziario.

stesso principio si applica alla cooperazione con la Federazione russa, segnatamente per i programmi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile, **delle autorità locali e regionali** e dei soggetti non statali, fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento finanziario. ***Inoltre, è autorizzato il finanziamento integrale nei casi in cui l'Unione ha interesse a essere l'unico donatore dell'azione, consentendo il coinvolgimento di attori locali e regionali.***

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento include, ove opportuno, finanziamenti per la dimensione esterna delle strategie macroregionali dell'Unione europea, quali la strategia per la regione del Mar Baltico, la strategia per la regione danubiana e la strategia per l'iniziativa adriatico-ionica.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti (BEI) garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e

2. La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti (BEI) garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento,

le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti.

nonché degli altri strumenti finanziari previsti dal QFP 2014-2020, come lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), e le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno nell'intento di rendere più efficace ed efficiente l'erogazione del sostegno e il dialogo politico conformemente ai principi stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle strategie e procedure. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo, e può portare a una programmazione congiunta, a una cooperazione delegata e/o a sistemi di trasferimento.

Emendamento

3. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno nell'intento di rendere più efficace ed efficiente l'erogazione del sostegno e il dialogo politico *e di prevenire la sovrapposizione dei finanziamenti* conformemente ai principi stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle strategie e procedure. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo, e può portare a una programmazione congiunta, a una cooperazione delegata e/o a sistemi di trasferimento. *Il coordinamento comprende anche il finanziamento a titolo di diversi strumenti interni ed esterni.*

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie a

Emendamento

4. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie a

garantire un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non dell'UE.

garantire un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non dell'UE. ***È posto in essere un quadro esauriente per migliorare l'interazione tra lo strumento europeo di vicinato e gli altri strumenti.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'attuazione coerente delle politiche di vicinato dipende dal personale altamente competente delle delegazioni dell'UE cui devono essere garantite ulteriori misure formative e una condivisione delle conoscenze, sotto forma di follow-up, monitoraggio, audit e valutazione. Inoltre, è necessario istruire e formare i beneficiari locali, regionali e nazionali ove saranno utilizzati gli strumenti di gemellaggio, assistenza tecnica e scambio di informazioni.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) programmi di cooperazione interregionale concernenti la cooperazione tra gli organismi regionali degli Stati membri dell'Unione e i corrispondenti organismi regionali dei

paesi partner.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per i programmi multinazionali viene adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, un documento di programmazione globale comprendente una strategia e un programma indicativo pluriennale. Il documento definisce le priorità del sostegno dell'Unione alla regione o alla subregione e l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità. Il documento ha una durata pluriennale appropriata.

Emendamento

3. Per i programmi multinazionali viene adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, un documento di programmazione globale comprendente una strategia e un programma indicativo pluriennale. Il documento definisce le priorità del sostegno dell'Unione alla regione o alla subregione ***sulla base, ove possibile, delle priorità indicate nei documenti multilaterali di cui all'articolo 3, paragrafo 2***, e l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità. Il documento ha una durata pluriennale appropriata.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le assegnazioni finanziarie per i programmi nazionali e multinazionali sono stabilite secondo criteri trasparenti e obiettivi che riflettano il principio di differenziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento

5. Le assegnazioni finanziarie per i programmi nazionali e multinazionali sono stabilite secondo criteri trasparenti e obiettivi, ***chiaramente definiti e valutati e*** che riflettano il principio di differenziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'UE, va evitata la duplicazione degli sforzi e delle risorse e va accresciuto il ruolo degli organismi finanziari quali la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli Stati membri e gli altri donatori che si sono impegnati a programmare il loro sostegno di concerto con l'UE partecipano al processo di programmazione. Ove opportuno, i documenti di programmazione possono riguardare anche il loro contributo.

7. Gli Stati membri e gli altri donatori che si sono impegnati a programmare il loro sostegno di concerto con l'UE partecipano al processo di programmazione. Ove opportuno, i documenti di programmazione possono riguardare anche il loro contributo. **Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente informati in tutte le fasi del processo di programmazione, specialmente quando si tratta di spese a titolo del bilancio dell'Unione.**

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di

9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di

catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti ***che agevolino il sostegno alle organizzazioni della società civile, anche attraverso il Fondo europeo per la democrazia***. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In circostanze debitamente giustificate e per garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o per promuovere la cooperazione regionale o transregionale, ***la Commissione*** può decidere di estendere l'ammissibilità delle azioni a paesi, territori e regioni che altrimenti non sarebbero ammissibili ai finanziamenti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, *il* regolamento di esecuzione comune, le persone fisiche e giuridiche dei paesi, dei territori e delle regioni interessati possono partecipare alle procedure di attuazione delle azioni.

Emendamento

1. In circostanze debitamente giustificate e per garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o per promuovere la cooperazione regionale o transregionale, ***si*** può decidere di estendere l'ammissibilità delle azioni a paesi, territori e regioni che altrimenti non sarebbero ammissibili ai finanziamenti. ***La decisione deve essere presa dalla Commissione mediante un atto delegato in conformità dell'articolo 14.*** Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, *del* regolamento di esecuzione comune, le persone fisiche e giuridiche dei paesi, dei territori e delle regioni interessati possono partecipare alle procedure di attuazione delle azioni.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Unione invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

Emendamento

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Unione invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione. ***Il Parlamento europeo viene informato immediatamente e pienamente di tutte le decisioni prese al riguardo.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo ***di 1 812 100 000 euro proveniente dai diversi***

Emendamento

3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo ***pari al 2% delle assegnazioni finanziarie disponibili***

strumenti *di azione esterna* (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso di questi fondi.

per gli strumenti *partecipanti* (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso di questi fondi.

PROCEDURA

Titolo	Istituzione di uno strumento europeo di vicinato
Riferimenti	COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 17.1.2012
Relatore per parere Nomina	Jan Kozłowski 29.2.2012
Approvazione	31.5.2012
Esito della votazione finale	+: 30 –: 6 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz
Supplenti presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Charles Goerens, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñoz De Urquiza, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

1.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Relatore per parere: Sylvana Rapti

BREVE MOTIVAZIONE

Visto l'interesse comune nei confronti di un grande spazio democratico, stabile, prospero e pacifico intorno all'Europa, la politica europea di vicinato (PEV) si rivela fondamentale per la stabilità dei paesi limitrofi all'UE, contribuendo alla sicurezza e al progresso di tutti. Lo strumento europeo di vicinato, quale mezzo per attuare le politiche dell'UE nei confronti dei suoi vicini, dovrebbe basarsi su valori fondamentali come la democrazia e lo Stato di diritto, ma al tempo stesso dovrebbe fornire i mezzi per realizzare obiettivi specifici, come ad esempio la creazione di posti di lavoro e la garanzia della protezione sociale che prefigurano l'emancipazione e la crescita inclusiva di tali paesi. L'UE, nota a livello mondiale per il suo modello sociale, possiede un'esperienza unica da condividere e offrire.

Lo strumento europeo di vicinato deve essere rimodellato e fissare delle condizioni con maggiore efficacia rispetto allo strumento che lo ha preceduto, affinché l'assegnazione dei suoi fondi affronti adeguatamente e in modo flessibile l'evoluzione e le sfide storiche dei paesi partner. Se si intendono applicare le condizionalità e i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno), occorre dare priorità al progresso delle questioni sociali in modo da rispecchiare la dignità e l'avanzamento concreto delle società.

Di conseguenza, si propone una serie di modifiche al regolamento in esame, che fissano gli obiettivi sociali quale presupposto per il sostegno finanziario, onde riflettere lo spirito e la lettera del trattato di Lisbona e, segnatamente, la sua nota clausola sociale (articolo 9 del TFUE, il quale stabilisce che "Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana").

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e lo Stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento

(3) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi di uguaglianza, ***i diritti sociali fondamentali con specifico riguardo ai diritti delle categorie vulnerabili*** e lo Stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Da quando è stata varata, la politica europea di vicinato ha notevolmente consolidato le relazioni con i paesi partner procurando vantaggi tangibili a questi e all'Unione.

Emendamento

(4) Da quando è stata varata, la politica europea di vicinato ha notevolmente consolidato le relazioni con i paesi partner procurando vantaggi tangibili a questi e all'Unione. ***Al tempo stesso, tenendo conto della crisi sociale e politica che ha coinvolto il Nordafrica nel 2011, e della conseguente situazione di instabilità che molti dei paesi interessati continuano ad affrontare, è necessario intensificare l'azione della politica di vicinato, specialmente per quanto riguarda i suoi obiettivi di sviluppo democratico.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile nonché sulla promozione di questi valori e principi.

Emendamento

(5) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo, ***l'occupazione, lo sviluppo del capitale umano, la protezione sociale*** e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile, ***con particolare attenzione al rafforzamento della società civile.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È inoltre importante incentivare e facilitare una cooperazione vantaggiosa sia per ***l'Unione*** che per i suoi partner combinando, ***in particolare***, i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente per i progetti infrastrutturali di cooperazione transfrontaliera che rivestono un interesse per l'Unione e che interessano i paesi del vicinato e altri ambiti di cooperazione.

Emendamento

(9) È inoltre importante incentivare e facilitare, ***tra l'altro con il sostegno delle agenzie dell'Unione***, una cooperazione vantaggiosa sia per ***l'UE*** che per i suoi partner ***soprattutto attraverso il coordinamento ottimale, anche in termini di efficienza, delle risorse fornite e*** combinando i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente per i progetti infrastrutturali di cooperazione transfrontaliera che rivestono un interesse per l'Unione e che interessano i paesi del vicinato, ***per i meccanismi di promozione e di monitoraggio dell'occupazione*** e altri ambiti di cooperazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

Emendamento

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare al meglio **e con la massima trasparenza** le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari. **Essa dovrebbe inoltre definire in maniera chiara le priorità della politica europea di vicinato, stabilendo in questo modo i criteri per la valutazione dei risultati.**

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La parità di genere *e* la lotta alle discriminazioni devono essere un obiettivo trasversale di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento.

Emendamento

(21) La parità di genere, la lotta alle discriminazioni, **la giustizia sociale, l'inclusione sociale e i diritti dei lavoratori** devono essere un obiettivo trasversale di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'Unione si è impegnata a promuovere, nelle relazioni con i suoi partner su scala mondiale, il lavoro dignitoso nonché la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro internazionalmente riconosciute e degli accordi ambientali multilaterali.

Emendamento

(22) L'Unione si è impegnata a promuovere, nelle relazioni con i suoi partner su scala mondiale, il lavoro dignitoso **e il dialogo sociale**, nonché la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro internazionalmente riconosciute e degli accordi ambientali multilaterali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) L'Unione deve sostenere gli sforzi dei paesi partner volti a creare occupazione, a migliorare l'occupabilità, ad affrontare le questioni del mercato del lavoro e sviluppare le politiche sociali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) L'Unione deve sostenere i paesi partner nell'elaborazione di leggi più rigorose in materia di lavoro onde proteggere i bambini da condizioni di lavoro illecite e nell'attuazione di misure immediate per estirpare il lavoro minorile illegale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quater) La cooperazione nell'ambito della mobilità circolare controllata, per garantire un flusso migratorio equo e contrastare la tratta e lo sfruttamento, è fondamentale tanto per l'Unione quanto per i suoi partner.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 22 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quinquies) Fra gli obiettivi del regolamento in esame devono rientrare il rafforzamento della società civile e del dialogo con le parti sociali, così come il sostegno alla necessaria coesione strutturale in ambito economico, sociale e territoriale e il miglioramento dell'istruzione nei paesi partner.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;

(a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, **la giustizia sociale**, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, **la libertà dei media**, il buon governo e **la trasparenza procedurale**, lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali, **e il**

rafforzamento del dialogo sociale;

Emendamento 13

Proposta di risoluzione

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(a bis) creare posti di lavoro dignitosi e sostenibili, promuovere la protezione sociale, migliorare in modo adeguato la qualità e le politiche del lavoro inclusi i programmi di istruzione e formazione, tutelare i diritti dei lavoratori, affrontare gli abusi nel mercato del lavoro, sollecitando i paesi partner a ratificare tutte le principali convenzioni sul lavoro e a recepirle nelle disposizioni legislative nazionali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transsettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, specialmente nelle interconnessioni;

(b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione, **con un sostegno speciale alle piccole e medie imprese**, e una più intensa cooperazione settoriale e transsettoriale, anche attraverso **gli investimenti sociali**, il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti, il relativo sviluppo e investimento in ambito istituzionale, specialmente nelle interconnessioni **e nello sviluppo delle competenze professionali. È fondamentale, tuttavia, che l'integrazione economica non generi una situazione di concorrenza sleale nel mercato interno;**

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) creare i presupposti per una gestione efficace della mobilità delle persone e la promozione dei contatti interpersonali;

Emendamento

(c) creare i presupposti, **conformemente alle disposizioni legislative**, per una gestione efficace della mobilità delle persone e la promozione dei contatti interpersonali, **comprese iniziative per lo scambio di studenti e apprendisti prevedendo un adeguato sostegno finanziario**;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

Emendamento

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione **e prevenzione** della povertà, **della disoccupazione e dell'esclusione sociale, prestando particolare attenzione alle categorie vulnerabili**, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale **sostenibile**, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) promuovere le misure per la creazione di fiducia ed le altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti;

Emendamento

(e) promuovere **la consapevolezza e la tolleranza culturale, etnica e religiosa**, le misure per la creazione di fiducia, **il controllo della migrazione clandestina per**

non esporre i migranti al rischio, tra l'altro, di comportamenti illegali e di condizioni di vita precarie e le altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) assicurare la competitività economica dell'Unione europea e dei suoi paesi partner includendo i progetti e le procedure più adatti alle PMI, aiutandole così a integrarsi meglio nel mercato interno dell'Unione europea;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) coordinare il sostegno dell'UE a favore delle PMI e promuovere il commercio tra le PMI dei paesi partner e dell'Unione; incoraggiare lo sviluppo di progetti e investimenti delle PMI nei paesi partner, liberando in questo modo le risorse necessarie per promuovere la cooperazione transnazionale;

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

Emendamento

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE, ***incluse le relazioni delle agenzie dell'Unione***, sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, ***a bis***) d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, ***il quadro normativo per le questioni relative alla protezione sociale***, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione, ***la qualità dell'occupazione, lo sviluppo del capitale umano, i livelli di povertà, la distribuzione del reddito, il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle minoranze, l'indipendenza della magistratura e l'obbligo per le parti sociali e la società civile di partecipare al dialogo sociale e il loro diritto a essere consultate prima del varo di nuove norme.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del Parlamento europeo e le pertinenti conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento.

Emendamento

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del Parlamento europeo e le pertinenti conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento, ***e sono collegati in modo attivo agli strumenti e alle politiche interne esistenti dell'Unione in materia di infrastrutture, energia, trasporto, TIC, politiche occupazionali e sociali, migrazione, istruzione, cultura, ricerca e innovazione.***

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 17**

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Unione invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per

Emendamento

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani ***e sociali***, delle libertà fondamentali ***e della giustizia sociale***, l'Unione invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione

entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

PROCEDURA

Titolo	Istituzione di uno strumento europeo di vicinato	
Riferimenti	COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012	
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 17.1.2012	
Relatore per parere Nomina	Sylvana Rapti 19.1.2012	
Esame in commissione	24.4.2012	30.5.2012
Approvazione	31.5.2012	
Esito della votazione finale	+: –: 0:	31 1 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ádám Kósa, Jean Lambert, Thomas Mann, Csaba Óry, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Inês Cristina Zuber	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sergio Gutiérrez Prieto, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jens Nilsson	

1.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Relatore per parere: Konrad Szymański

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La cooperazione regionale nel vicinato dell'Unione europea è guidata da due iniziative politiche principali: il partenariato orientale tra l'Unione e i suoi vicini orientali e l'Unione per il Mediterraneo tra l'Unione e i suoi vicini del Mediterraneo meridionale, due quadri strategici importanti per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della titolarità e della responsabilità condivisa.

Emendamento

(6) La cooperazione regionale nel vicinato dell'Unione europea è guidata da due iniziative politiche principali: il partenariato orientale tra l'Unione e i suoi vicini orientali e l'Unione per il Mediterraneo, ***unita all'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM)***, tra l'Unione e i suoi vicini del Mediterraneo meridionale, due quadri strategici importanti per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in

base ai principi della titolarità e della responsabilità condivisa.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Dopo il varo della politica europea di vicinato e l'istituzione dello strumento europeo di vicinato e partenariato si sono verificati diversi **sviluppi** significativi, tra cui l'approfondimento delle relazioni con i partner, l'introduzione di iniziative regionali e i processi di transizione democratica nella **regione**, che hanno modificato nel 2011 la visione della politica europea di vicinato a seguito del suo riesame strategico globale. **La nuova** politica specifica gli obiettivi principali della cooperazione **dell'Unione con i paesi del vicinato e fornisce maggiore** sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche **e ad attuare riforme**, secondo i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca".

Emendamento

(7) Dopo il varo della politica europea di vicinato e l'istituzione dello strumento europeo di vicinato e partenariato si sono verificati, **sia nei paesi vicini del sud che in quelli dell'est**, diversi **cambiamenti politici** significativi, tra cui l'approfondimento delle relazioni con i partner, l'introduzione di iniziative regionali e i processi di transizione democratica, **in particolare nei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo in seguito agli avvenimenti della primavera del 2011**, che hanno modificato nel 2011 la visione della politica europea di vicinato a seguito del suo riesame strategico globale. **Tale** politica specifica gli obiettivi principali **che favoriscono la** cooperazione **e l'offerta di** sostegno ai partner impegnati a costruire società **più giuste e** democratiche **nonché rispettose dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, secondo i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca".

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La portata dello strumento dovrà favorire l'approccio transfrontaliero e differenziato al fine di agevolare

un'attuazione dei programmi rapida ed efficace nei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e quindi incentivare lo sviluppo dei progetti a livello regionale e interregionale, nonché favorire una politica di cooperazione decentrata.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È inoltre importante incentivare e facilitare una cooperazione vantaggiosa sia per l'Unione che per i suoi partner combinando, in particolare, i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente per i progetti infrastrutturali di cooperazione transfrontaliera che rivestono un interesse per l'Unione e che interessano i paesi del vicinato e altri ambiti di cooperazione.

Emendamento

(9) È inoltre importante incentivare e facilitare una cooperazione vantaggiosa sia per l'Unione che per i suoi partner combinando, in particolare, i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente per i progetti infrastrutturali di cooperazione transfrontaliera che rivestono un interesse per l'Unione e che interessano i paesi del vicinato, ***in particolare per quanto concerne la produzione e il trasporto di energia nonché*** altri ambiti di cooperazione, ***come le attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI), il trasferimento di conoscenze e tecnologie per la riduzione delle emissioni di carbonio o l'efficienza energetica.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La cooperazione transfrontaliera contribuirà, ove opportuno, all'attuazione delle strategie macroregionali attuali e future.

Emendamento

(12) La cooperazione transfrontaliera contribuirà, ove opportuno, all'attuazione delle strategie macroregionali attuali e future, ***in particolare grazie all'attribuzione di un carattere prioritario ai corridoi del gas, dell'elettricità e del***

petrolio nonché alle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il sostegno da offrire dovrebbe altresì essere coerente con gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima ed energia, in particolare con le tabelle di marcia per il clima e l'energia per il 2050 e l'obiettivo riguardante la decarbonizzazione e il conseguimento di riduzioni delle emissioni entro il 2050.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Occorre rafforzare le sinergie tra la politica europea di vicinato e i progetti multilaterali avviati nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) L'Unione e i suoi Stati membri devono migliorare la coerenza e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione con i paesi vicini. Per garantire che la cooperazione dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si

(15) L'Unione e i suoi Stati membri devono migliorare la coerenza e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione con i paesi vicini, *tenendo altresì conto delle priorità fissate dalla strategia Europa 2020*. Per garantire che la

rafforzino a vicenda, occorre prevedere una programmazione congiunta a cui ricorrere ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno.

cooperazione dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino a vicenda, occorre prevedere una programmazione congiunta a cui ricorrere ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) ***In linea di massima, il*** sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento ***deve*** essere allineato alle strategie e misure nazionali, regionali o locali corrispondenti dei paesi partner.

Emendamento

(16) ***Il*** sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento ***dovrebbe*** essere allineato alle strategie e misure nazionali, regionali o locali corrispondenti dei paesi partner.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Nei paesi del vicinato in cui l'allineamento con le norme e gli standard dell'Unione è uno dei principali obiettivi strategici, l'Unione ***è nella posizione migliore per fornire tale sostegno***. Certe forme specifiche di sostegno possono essere fornite solo a livello dell'Unione.

Emendamento

(17) Nei paesi del vicinato in cui l'allineamento con le norme e gli standard dell'Unione è uno dei principali obiettivi strategici, l'Unione ***dovrebbe impegnarsi a fornire un'assistenza tempestiva ed efficiente sotto il profilo dei costi***. Certe forme specifiche di sostegno possono essere fornite solo a livello dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) La sicurezza dell'approvvigionamento energetico

costituisce l'elemento chiave della politica energetica europea, laddove la collaborazione con i paesi vicini, basata sull'integrazione normativa dei mercati e la diversificazione delle risorse e delle vie di transito, riveste la massima importanza. Conformemente all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità dell'energia, al trattato sulla Carta dell'energia e ai suoi protocolli transitori, alle norme del terzo pacchetto sul mercato dell'energia elettrica e del gas e alla comunicazione della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la cooperazione internazionale, il regolamento in oggetto dovrebbe sostenere il conseguimento degli obiettivi che, nel lungo termine, assicurano la trasparenza e la redditività del funzionamento dei mercati del gas e dell'elettricità.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Il sostegno offerto ai paesi vicini in via di sviluppo a titolo dello strumento europeo di vicinato dovrebbe essere dissociato dagli aiuti offerti agli stessi paesi nel quadro dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI). È opportuno che ciascuno strumento di finanziamento previsto dal quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 sia oggetto di una programmazione separata.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) L'intervento dell'Unione al di fuori dei suoi confini è necessario per pervenire a un quadro stabile di cooperazione con i paesi vicini sul fronte energetico e delle risorse, che sia coerente con le norme dell'Unione relative al mercato interno e contribuisca a migliorare la sicurezza dell'Unione sotto il profilo energetico e delle risorse.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 quater) Considerando che il Consiglio europeo ha fissato il 2014 quale termine per il completamento del mercato interno dell'energia e del gas, è necessario sviluppare appieno e in modo coerente le dimensioni esterne di tali politiche e gli accordi di partenariato con i paesi vicini sono lo strumento più adeguato per conseguire tale obiettivo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

La lotta ai cambiamenti climatici è *una* delle principali sfide *che si pongono all'Unione* e che richiedono un'azione

La lotta ai cambiamenti climatici e *la garanzia di approvvigionamenti energetici sicuri sono due* delle principali sfide che

urgente a livello internazionale. Il presente regolamento deve contribuire all'obiettivo, **annunciato nella comunicazione della Commissione sul QFP del giugno 2011, di aumentare di almeno il 20% la quota del bilancio dell'Unione destinata ai cambiamenti climatici.**

richiedono ***un'autentica*** azione a livello internazionale. Il presente regolamento deve contribuire all'obiettivo, ***nel quadro di una strategia più ampia volta a promuovere a livello transfrontaliero ogni tipo di soluzione energetica che possa potenzialmente ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, favorendo ad esempio le energie rinnovabili. L'obiettivo dovrebbe essere rafforzato mediante iniziative come il piano solare mediterraneo.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Nelle sue relazioni con i paesi vicini l'Unione dovrebbe tenere conto delle strutture economiche esistenti e dei tessuti industriali che caratterizzano tali paesi, al fine di agevolare l'attuazione di politiche a sostegno delle PMI e la creazione di posti di lavoro.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento mira a promuovere una più intensa cooperazione politica e la progressiva integrazione economica tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti.

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento mira a promuovere una più intensa cooperazione politica e la progressiva integrazione economica tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di ***strategie macroregionali*** e piani d'azione

congiunti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transsettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, specialmente nelle interconnessioni;

Emendamento

(b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transsettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, specialmente nelle ***infrastrutture di interconnessioni, con l'obiettivo di rafforzare la diversificazione della catena di approvvigionamento energetico, l'affidabilità delle rotte di transito e l'ulteriore liberalizzazione dei mercati dell'energia;***

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) rafforzare gli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e del trattato sulla Carta dell'energia e i suoi protocolli transitori, attraverso il conseguimento dell'adesione dei paesi partner orientali al primo di essi e la ratifica di quest'ultimo da parte di tutti i paesi partner e della Federazione russa;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) dare attuazione alle strategie macroregionali dell'Unione riguardanti gli Stati vicini e ai relativi piani d'azione;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) favorire ***tutti gli aspetti dello*** sviluppo sostenibile e inclusivo ***e*** la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, ***l'azione per il clima e*** la resilienza alle catastrofi;

d) favorire ***lo*** sviluppo sostenibile, ***equo*** e inclusivo, la riduzione della ***fame e*** della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, ***la cooperazione in ambito energetico, la lotta ai cambiamenti climatici,*** la resilienza alle catastrofi ***e le attività di ricerca e sviluppo;***

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) promuovere le misure per la creazione di fiducia ***ed le altre*** misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti;

(e) promuovere le misure per la creazione di fiducia ***attraverso*** misure ***concrete*** a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) promuovere lo sviluppo di forme di energie rinnovabili e pertanto conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 per quanto concerne lo sviluppo delle interconnessioni e delle reti energetiche, come ad esempio la concreta attuazione del piano solare mediterraneo;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) assicurare la competitività economica dell'Unione e dei suoi paesi partner integrando i progetti e le procedure che meglio rispondono alle esigenze delle PMI, in modo da agevolare la partecipazione di queste ultime al mercato interno dell'Unione;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e c) coordinare il sostegno europeo alle PMI e incoraggiare la creazione di società miste formate da PMI dell'Unione e dei paesi partner; favorire lo sviluppo di progetti e investimenti delle PMI nei paesi partner in modo da mobilitare le risorse necessarie per promuovere la cooperazione transnazionale;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) intensificare la cooperazione a livello subregionale, regionale e di vicinato e la cooperazione transfrontaliera.

Emendamento

(f) intensificare la cooperazione a livello subregionale, regionale e di vicinato e cooperazione transfrontaliera ***e territoriale, attraverso la promozione delle sinergie e delle reti regionali in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la ricerca, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la cultura e la mobilità.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) utilizzare le politiche di ricerca e sviluppo dell'Unione, ad esempio il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 2007-2013 (PQRS) e Orizzonte 2020, come strumenti chiave ai fini della cooperazione e dell'integrazione dei paesi partner nello spazio europeo della ricerca; tenere conto del contributo fondamentale offerto dai citati programmi quadro ai fini della crescita economica, della creazione di posti di lavoro e dell'innovazione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, **compresi** i tassi di occupazione.

Emendamento

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), **b bis**), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, livello di corruzione, **stato di avanzamento dell'attuazione della normativa UE e dei trattati internazionali pertinenti**, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, **ad esempio i differenziali di reddito e i tassi di occupazione, l'accesso all'elettricità e ad altre forme di energia, all'acqua e ai servizi igienico-sanitari**.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del Parlamento europeo e le pertinenti

Emendamento

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, **sottolineando segnatamente il trattato che istituisce la Comunità dell'energia e il trattato sulla Carta dell'energia**

conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento.

unitamente ai suoi protocolli transitori, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del Parlamento europeo e le pertinenti conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti (BEI) garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti.

Emendamento

2. La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti (BEI) garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e le altre forme di sostegno *e gli strumenti di finanziamento, come ad esempio lo strumento per la cooperazione allo sviluppo*, forniti dall'Unione, dagli Stati membri e dalla BEI.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) programmi riguardanti le strategie macroregionali dell'Unione e i relativi piani d'azione;

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) programmi regionali transfrontalieri finalizzati a promuovere le sinergie e le reti regionali comuni con i paesi vicini in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la ricerca, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la cultura, i trasporti e la mobilità tra i paesi vicini attraverso la cooperazione tra le regioni di uno o più Stati membri e quelle di uno o più paesi partner.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per i programmi multinazionali viene adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, un documento di programmazione globale comprendente una strategia e un programma indicativo pluriennale. Il documento definisce le priorità del sostegno dell'Unione alla regione o alla subregione e l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità. Il documento ha una durata pluriennale appropriata.

3. Per i programmi **e le strategie macroregionali** multinazionali è adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, un documento di programmazione globale comprendente una strategia e un programma indicativo pluriennale. Il documento definisce le priorità del sostegno dell'Unione alla regione o alla subregione e l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità. Il documento ha una durata pluriennale appropriata.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. I finanziamenti erogati a norma del

6. I finanziamenti erogati a norma del

presente regolamento possono essere associati a finanziamenti concessi in virtù di altri regolamenti dell'Unione che istituiscono strumenti finanziari quando ciò sia necessario per attuare in maniera più efficace misure vantaggiose per l'Unione e per i paesi partner in settori quali la cooperazione transnazionale e le interconnessioni. In tal caso la Commissione decide quale serie unica di norme debba essere applicata per l'attuazione.

presente regolamento possono essere associati a finanziamenti concessi in virtù di altri regolamenti dell'Unione che istituiscono strumenti finanziari quando ciò sia necessario per attuare in maniera più efficace misure vantaggiose per l'Unione e per i paesi partner in settori quali la cooperazione transnazionale e le interconnessioni, ***ad esempio il meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility)***. In tal caso la Commissione decide quale serie unica di norme debba essere applicata per l'attuazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

Emendamento

9. In caso di crisi ***economiche, politiche o energetiche ovvero di*** minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere a una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) per un bacino fluviale comprensivo di unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente che si affacciano su un bacino fluviale comune agli Stati membri e ai paesi partner e/o alla Federazione russa;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) per le macroregioni già interessate da strategie o sinergie dell'Unione;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le assegnazioni indicative dei fondi ai programmi operativi congiunti si basano prevalentemente sulla popolazione delle aree ammissibili. Al momento di stabilire le assegnazioni indicative possono risultare necessari adeguamenti che riflettano la necessità di garantire un equilibrio tra i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e i contributi provenienti dal bilancio del presente strumento, nonché altri fattori che incidono sull'intensità della cooperazione quali le caratteristiche specifiche delle zone frontaliere e la loro capacità di gestire e assorbire il sostegno dell'Unione.

4. Al momento di stabilire le assegnazioni indicative **dei fondi** possono risultare necessari adeguamenti che riflettano la necessità di garantire un equilibrio tra i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e i contributi provenienti dal bilancio del presente strumento, nonché altri fattori che incidono sull'intensità della cooperazione quali le caratteristiche specifiche delle zone frontaliere e la loro capacità di gestire e assorbire il sostegno dell'Unione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 000 euro (prezzi correnti). Fino al **5%** della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento

1. La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 000 euro (prezzi correnti). Fino al **15%** della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere **a bis), c), c bis)**.

PROCEDURA

Titolo	Istituzione di uno strumento europeo di vicinato
Riferimenti	COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 17.1.2012
Relatore per parere Nomina	Konrad Szymański 7.3.2012
Esame in commissione	24.4.2012
Approvazione	31.5.2012
Esito della votazione finale	+: 41 -: 1 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Francesco De Angelis, Vicente Miguel Garcés Ramón, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Kraemer, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek

5.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Relatore per parere: Joachim Zeller

BREVE MOTIVAZIONE

La politica europea di vicinato (PEV) è stata elaborata nel 2004 e interessa 16 partner a est e a sud delle frontiere dell'UE: Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Repubblica di Moldova, Marocco, Territori palestinesi occupati, Siria, Tunisia e Ucraina. Nell'ambito della PEV, l'UE offre ai suoi vicini relazioni privilegiate basate su un impegno comune nei confronti di valori e principi quali la democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, la buona governance, i principi dell'economia di mercato e lo sviluppo sostenibile, compresa l'azione in materia di clima. La PEV prevede inoltre un'associazione politica, un'integrazione economica più accentuata, una maggiore mobilità e un'intensificazione dei contatti interpersonali. Nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la PEV sarà finanziata da uno strumento specifico, lo strumento europeo di vicinato (SEV), che copre i 16 paesi partner sopraelencati e la Russia. La proposta della Commissione riconosce molte delle modifiche risultate necessarie nell'ambito dell'attuazione sinora registrata della politica europea di vicinato. Il relatore per parere condivide in linea di principio tale approccio.

Tuttavia, va osservato che occorre apportare alcune modifiche specifiche al regolamento, in particolare per quanto concerne il punto di vista della politica di sviluppo regionale. Ciò riguarda in primo luogo i programmi di cooperazione transfrontaliera (CBC) previsti, segnatamente la portata dei finanziamenti proposti a tale riguardo, al punto che potrebbe persino essere prudente valutare l'idea di un regolamento distinto sulla cooperazione transfrontaliera. Il relatore per parere propone pertanto un allineamento (al livello del 7%) della quota dei finanziamenti SEV per tali programmi, in base all'approccio adottato costantemente dal Parlamento europeo riguardo all'intero obiettivo di cooperazione territoriale. Analogamente, viene fatto riferimento specifico al gruppo europeo di cooperazione territoriale, riflettendo il ruolo che tale strumento dovrebbe svolgere in seguito

alla sua riforma, ora in esame, nell'ottica di un'attuazione futura della politica di coesione sia all'interno sia all'esterno dei confini dell'UE.

La politica europea di vicinato, proprio come la politica di coesione, deve basarsi fermamente sui principi di partenariato e governance multilivello, al fine di coinvolgere più partner possibile, con riferimento in particolare alle autorità locali e regionali dei paesi confinanti. Parimenti, è necessario includere le organizzazioni non governative (organizzazioni della società civile). Tutti i partner così definiti devono essere coinvolti nella programmazione, attuazione e verifica dei programmi operativi congiunti relativi allo strumento europeo di vicinato. A tal fine, questi programmi dovrebbero altresì prevedere una revisione obbligatoria a metà del periodo di applicazione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione, come avviene per le altre politiche europee. Il relatore per parere ha pertanto proposto una soluzione globale a tale questione.

Su un piano più generale, gli sforzi sopramenzionati fanno parte di una battaglia per la democrazia e i diritti umani, battaglia per la quale le politiche dell'Unione europea dovrebbero impegnarsi. Un ulteriore considerando viene pertanto proposto al fine di individuare nuove soluzioni al riguardo. Dato che la politica europea di vicinato si prefigge di sostenere la creazione di istituzioni democratiche e della società civile nell'area circostante l'Unione europea, i finanziamenti relativi allo strumento europeo di vicinato dovrebbero essere assegnati su base variabile ed equilibrata, riflettendo la diversità degli Stati e delle regioni interessati dalla politica in questione. Inoltre, senza dimenticare che tali criteri possono essere definiti *ex ante* solo in una certa misura, il relatore per parere sostiene che almeno alcune delle questioni a essi correlate potrebbero essere definite nell'atto delegato recante attuazione del regolamento in questione, a condizione che ciò sia previsto in modo inequivocabile dal regolamento stesso. Tuttavia, qualora risultasse possibile definirli nel regolamento con sufficiente precisione, tale evoluzione sarebbe accolta con favore.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'UE dovrebbe inoltre favorire la cooperazione territoriale tra le regioni ultraperiferiche e gli Stati vicini, perché senza le regioni ultraperiferiche mancherebbero all'UE preziosi punti di

contatto con gli altri continenti e quindi le sue politiche sarebbero molto più limitate;

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il sostegno erogato a titolo del presente strumento e del Fondo europeo di sviluppo regionale dovrebbe essere previsto nei programmi di cooperazione transfrontaliera tra paesi partner e Stati membri lungo i confini esterni dell'Unione europea onde promuovere uno sviluppo regionale integrato e sostenibile tra le regioni frontaliere limitrofe e un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini.

Emendamento

(8) Al fine di garantire un'applicazione chiara, flessibile ed efficace della cooperazione transfrontaliera lungo i confini esterni andrebbe adottato un pacchetto giuridico globale specifico sull'argomento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

(9 bis) Andrebbe sottolineata l'importanza di rafforzare la democrazia e i diritti umani e andrebbero avviate iniziative per creare nuovi e sani meccanismi al riguardo, come la Fondazione europea per la democrazia.

Emendamento

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Occorre appoggiarsi sulla gestione condivisa, l'armonizzazione con le pratiche derivanti dalla cooperazione territoriale europea e un'autentica cooperazione. La base regolamentare dovrebbe consentire ai paesi partecipanti di convenire varie modalità di gestione.

Motivazione

I programmi di cooperazione transfrontaliera dell'IEVP lungo le frontiere esterne operano in ambienti assai diversificati: taluni sono più incentrati sulla cooperazione con un'importante partecipazione del paese partner, altri sono più vicini ai programmi di assistenza tecnica.

Emendamento 5

**Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) L'obiettivo di conseguire la coesione economica, sociale e territoriale è una caratteristica importante dell'Unione e dovrebbe estendersi anche, per quanto possibile, ai suoi vicini, come parte di un processo reciprocamente vantaggioso di governance multilivello, coinvolgendo, in particolare, le autorità regionali e locali. La dimensione territoriale di questa cooperazione, componendosi anche di elementi transnazionali e transregionali, è assai accentuata nel vicinato dell'Unione in forma di cooperazione transfrontaliera.

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)**

(10 bis) L'Unione europea si è impegnata a favore della dimensione settentrionale del partenariato e deve quindi sviluppare gli strumenti capaci di rendere possibile la partecipazione alla cooperazione transfrontaliera. Al fine di disporre di una descrizione dettagliata del finanziamento della dimensione settentrionale per il prossimo periodo di programmazione occorrerebbe raggruppare nel presente regolamento le disposizioni ad essa attinenti.

Motivazione

La dimensione settentrionale ha una forte specificità regionale; inoltre, i paesi partecipanti intervengono nella cooperazione nell'ambito di programmi di cooperazione transfrontaliera che dipendono dallo strumento europeo di vicinato e di partenariato.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 15**

(15) L'Unione e i suoi Stati membri devono migliorare la coerenza e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione con i paesi vicini. Per garantire che la cooperazione dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino a vicenda, occorre prevedere una programmazione **congiunta** a cui ricorrere ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno.

(15) L'Unione e i suoi Stati membri devono migliorare la coerenza, **l'efficacia** e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione con i paesi vicini. Per garantire che la cooperazione dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino a vicenda, **in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione e della ricerca**, occorre prevedere una programmazione **e un finanziamento congiunti** a cui ricorrere ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Fermo restando che il regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (di seguito "il regolamento di esecuzione comune") stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti di azione esterna dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'adozione delle misure di esecuzione specifiche necessarie per i meccanismi della cooperazione transfrontaliera istituiti al titolo III del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca inoltre una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(26) Fermo restando che il regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (di seguito "il regolamento di esecuzione comune") stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti di azione esterna dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'adozione **delle modalità di revisione dei programmi operativi congiunti e** delle misure di esecuzione specifiche necessarie per i meccanismi della cooperazione transfrontaliera istituiti al titolo III del presente regolamento **al fine di aggiornare l'elenco dei paesi beneficiari in allegato nonché di decidere sull'ammissibilità di azioni in paesi non figuranti in allegato.** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca inoltre una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è utilizzato a

Emendamento

2. Il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è utilizzato a

beneficio dei paesi partner e *può essere utilizzato* anche a beneficio comune dell'UE e dei paesi partner.

beneficio dei paesi partner e anche a beneficio comune dell'UE e dei paesi partner.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento mira a promuovere una più intensa cooperazione politica e la progressiva integrazione economica tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti.

Emendamento

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento mira a promuovere una più intensa cooperazione politica e la progressiva integrazione economica *e sociale* tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;

Emendamento

(a) promuovere i diritti umani, *i diritti delle minoranze* e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) creare i presupposti per una gestione efficace della mobilità delle persone e la promozione dei contatti interpersonali;

Emendamento

(c) creare i presupposti per una gestione efficace della mobilità delle persone e la promozione dei contatti interpersonali, ***in particolare anche attraverso azioni nei settori della cultura e dello sport;***

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

Emendamento

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, ***l'affinamento della cooperazione tra Stati membri e paesi partner e tra paesi partner, rafforzando il perseguimento del bene comune dei paesi partecipanti,*** lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

Motivazione

Diversi sono i vantaggi e i benefici di questo strumento di costruzione istituzionale. I più importanti sono: lo sviluppo di un'amministrazione moderna ed efficiente a livello centrale, regionale e locale, lo scambio diretto di esperienze e conoscenze per quanto riguarda la legislazione UE, l'implementazione delle migliori pratiche dell'amministrazione dell'UE, la formazione e il miglioramento della capacità professionale, i cambiamenti nelle pratiche organizzative e a livello culturale, migliori comunicazione e coordinamento, ecc.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) intensificare la cooperazione a livello

Emendamento

(f) intensificare la cooperazione a livello

subregionale, regionale e di vicinato e la cooperazione transfrontaliera.

subregionale, regionale e di vicinato e la cooperazione transfrontaliera; ***occorre in particolare sviluppare le reti transeuropee, le infrastrutture di trasporto e soprattutto le autostrade del mare onde accrescere gli scambi e facilitare la mobilità e lo scambio tra regioni europee e regioni limitrofe;***

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) sviluppare organizzazioni della società civile e organizzazioni non governative e sostenere le loro attività di costruzione di una società democratica.

Motivazione

In alcuni paesi la società civile è trattata come uno strumento per la costituzione di capacità amministrative. Va sottolineato che è anche necessario coinvolgere la società civile nella costruzione di valori democratici e sostenerne l'attività non dipendente del governo.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) promuovere l'attuazione di sinergie e rafforzare il coordinamento tra i vari fondi e programmi del meccanismo di preadesione e della politica di vicinato;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Questa differenziazione tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.

Emendamento

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti **dello sviluppo e** delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Questa differenziazione tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.

Emendamento 18

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, **ove opportuno**, autorità **nazionali**, regionali e locali, **enti regionali e locali, altre parti interessate, la società civile**, le parti sociali e **altri** soggetti non statali **nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione.**

Emendamento

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge **i seguenti partner:**

i) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

ii) le parti economiche e sociali;

iii) gli organismi che rappresentano la società civile, le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione dell'uguaglianza e della

non discriminazione; nonché

iv) i soggetti non statali.

I partner partecipano ai comitati di monitoraggio dei programmi.

Il coinvolgimento di tali partner è conforme al codice di condotta europeo.

Motivazione

La partecipazione della società civile è un elemento importante della costruzione della democrazia e del suo rafforzamento. Lo sviluppo di un'amministrazione moderna ed efficiente a livello centrale, regionale e locale, lo scambio diretto di esperienze e conoscenze, l'attuazione delle migliori pratiche, la formazione e il miglioramento della capacità professionale, i cambiamenti nelle pratiche organizzative e a livello culturale, migliori comunicazione e coordinamento, nonché – non da ultima - l'attuazione di politiche strutturali, sono tutti elementi che richiedono il riconoscimento fermo, chiaro e dettagliato del principio di partenariato.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La corretta attuazione del principio di partenariato di cui al paragrafo 2 richiede un sostegno al rafforzamento delle capacità e al miglioramento della situazione delle parti interessate, il che può essere consentito da misure istituzionali di rafforzamento delle capacità con l'ausilio del presente strumento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti (BEI)

2. La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti (BEI)

garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti.

garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti. ***La sinergia tra tali programmi è essenziale per raggiungere e consolidare reciprocamente gli obiettivi a livello regionale e transfrontaliero.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) i contributi alle strategie macro-regionali presenti e future, orientate verso i paesi vicini all'Unione e/o la Federazione russa.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le assegnazioni indicative dei fondi ai programmi operativi congiunti si basano prevalentemente sulla popolazione delle aree ammissibili. Al momento di stabilire le assegnazioni indicative possono risultare necessari adeguamenti che riflettano la necessità di garantire un equilibrio tra i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e i contributi provenienti dal bilancio del presente strumento, nonché altri fattori che incidono sull'intensità della cooperazione quali le caratteristiche specifiche delle zone frontaliere e la loro capacità di gestire e assorbire il sostegno dell'Unione.

4. Al momento di stabilire le assegnazioni indicative ***di fondi ai programmi operativi congiunti in base ai criteri previsti per le aree ammissibili,*** possono risultare necessari adeguamenti che riflettano la necessità di garantire un equilibrio tra i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e i contributi provenienti dal bilancio del presente strumento, nonché altri fattori che incidono sull'intensità della cooperazione quali le caratteristiche specifiche delle zone frontaliere e la loro capacità di gestire e assorbire il sostegno dell'Unione. ***I criteri sono adottati attraverso un atto delegato.***

Motivazione

La naturale ampia varietà di paesi e regioni vicini dell'Unione europea richiede un approccio che tenga generalmente conto in modo equilibrato delle differenze esistenti tra loro.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro un anno dall'approvazione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 9, i paesi partecipanti presentano insieme proposte di programmi operativi congiunti alla Commissione. La Commissione adotta ciascun programma operativo congiunto avendone prima verificata la rispondenza al presente regolamento, al documento di programmazione e alle norme di esecuzione.

Emendamento

4. Entro un anno dall'approvazione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 9, i paesi partecipanti presentano insieme proposte di programmi operativi congiunti alla Commissione. La Commissione adotta ciascun programma operativo congiunto avendone prima verificata la rispondenza al presente regolamento, al documento di programmazione e alle norme di esecuzione ***entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dei paesi partecipanti.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. I programmi operativi congiunti sono rivisti a medio termine attraverso il quadro finanziario pluriennale, al fine di tener conto di fattori che si verificano nel corso del processo di attuazione, come ad esempio:

- mutate priorità della cooperazione ed evoluzione socioeconomica,***
- risultati dell'attuazione delle misure in questione e aspetti che emergono nel processo di monitoraggio e di valutazione,***

– *necessità di adeguare l'ammontare dei fondi disponibili e di riassegnare le risorse.*

Motivazione

Le possibilità di revisione dei programmi operativi congiunti previste nella proposta della Commissione non sembrano sufficienti in quanto dipendono in larga misura dalla volontà degli attori di alto livello che vi partecipano, trascurando il fatto che le autorità locali e regionali e altri attori non statali potrebbero essere in una posizione migliore per conoscere le sfide emerse nel corso dell'esecuzione. Andrebbe quindi creata l'opportunità di un'analisi approfondita dei programmi in fase di esecuzione, come già avviene in altri settori politici dell'UE.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Se un paese partecipante si impegna a cofinanziare un programma, il programma operativo congiunto precisa le modalità di erogazione, utilizzazione e monitoraggio del cofinanziamento. *La relativa convenzione di finanziamento viene firmata da tutti i paesi partecipanti.*

Emendamento

10. Se un paese partecipante si impegna a cofinanziare un programma, il programma operativo congiunto precisa le modalità di erogazione, utilizzazione e monitoraggio del cofinanziamento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per consentire una preparazione adeguata dell'attuazione dei programmi operativi congiunti, le spese sostenute *dopo la presentazione dei programmi operativi congiunti alla Commissione non sono ammissibili prima del 1° gennaio 2014.*

Emendamento

3. Per consentire una preparazione adeguata dell'attuazione dei programmi operativi congiunti, le spese sostenute *sono ammissibili a partire dalla data in cui il programma operativo è stato presentato alla Commissione o a partire dal 1° gennaio 2014, qualora tale data sia anteriore alla prima.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Le norme di esecuzione comprendono disposizioni sui seguenti aspetti:

Emendamento

2. Le norme di esecuzione comprendono, **tra l'altro**, disposizioni sui seguenti aspetti:

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) preparazione, modifica e chiusura dei programmi operativi congiunti;

Emendamento

(b) **contenuto**, preparazione, modifica e chiusura dei programmi operativi congiunti;

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) ruolo e funzione delle strutture dei programmi: comitato di monitoraggio congiunto, autorità di gestione e suo segretariato tecnico congiunto, **comitati** di selezione **congiunti, compresa** la loro identificazione e responsabilità permanente ed effettiva, descrizione dei sistemi di gestione e controllo e condizioni relative alla gestione tecnica e finanziaria del sostegno dell'Unione, compresa l'ammissibilità della spesa;

Emendamento

(c) ruolo e funzione delle strutture dei programmi: comitato di monitoraggio congiunto, autorità di gestione e suo segretariato tecnico congiunto, **comitato** di selezione **dei progetti, compresi il suo livello**, la **sua** identificazione e **la sua** responsabilità permanente ed effettiva, **la** descrizione dei sistemi di gestione e controllo e **le** condizioni relative alla gestione tecnica e finanziaria del sostegno dell'Unione, compresa l'ammissibilità della spesa;

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La cooperazione transfrontaliera è attuata in conformità dei paragrafi 1 e 2, con l'ausilio di strumenti adeguati. Tali strumenti includono specificamente il gruppo europeo di cooperazione territoriale in conformità del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006¹.

¹ *GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.*

Motivazione

Il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ha già dimostrato di essere indispensabile per la cooperazione territoriale (transfrontaliera, transregionale e transnazionale) all'interno dell'Unione europea. E' quindi certo opportuno che con l'estensione del suo campo di applicazione, grazie alle modifiche al regolamento n. 1082/2006, attualmente all'esame, alle parti non stabilite in uno Stato membro, il GECT si occupi della politica europea di vicinato per quanto concerne l'aspetto della "coesione esterna".

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La delega di potere di cui agli **articoli 12 e 13** è conferita per il periodo di validità del presente regolamento.

1. La delega di potere di cui agli **articoli 12, 13 e 16** è conferita per il periodo di validità del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento riconosce i nuovi riferimenti proposti all'atto delegato.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In circostanze debitamente giustificate e per garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o per promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità delle azioni a paesi, territori e regioni che altrimenti non sarebbero ammissibili ai finanziamenti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, il regolamento di esecuzione comune, le persone fisiche e giuridiche dei paesi, dei territori e delle regioni interessati possono partecipare alle procedure di attuazione delle azioni.

Emendamento

1. In circostanze debitamente giustificate, ***definite in un atto delegato adottato conformemente all'articolo 14***, e per garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o per promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità delle azioni a paesi, territori e regioni che altrimenti non sarebbero ammissibili ai finanziamenti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, il regolamento di esecuzione comune, le persone fisiche e giuridiche dei paesi, dei territori e delle regioni interessati possono partecipare alle procedure di attuazione delle azioni.

Motivazione

Secondo il relatore per parere la definizione delle "circostanze debitamente giustificate", che in base al testo attuale consente il coinvolgimento di vari tipi di fondi comunitari per uso esterno (ENPI, IPA, EED, fondi di sviluppo per il "Terzo Mondo") quasi esclusivamente a discrezione delle autorità di esecuzione, va riformulata e resa più specifica.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 000 euro (prezzi correnti). Fino al 5% della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento

1. La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 000 euro (prezzi correnti). Fino al 7% della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Motivazione

Poiché la cooperazione transfrontaliera è una priorità fondamentale della politica dell'Unione europea e ha lo scopo di contribuire a promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle regioni da entrambi i lati delle frontiere comuni, affrontare le sfide in settori quali ambiente, sanità pubblica e prevenzione della criminalità organizzata e lotta contro di essa, assicurare frontiere efficienti e sicure e promuovere azioni locali transfrontaliere a livello interpersonale, è essenziale che stanziamenti più sostanziali siano assegnati a questo strumento.

PROCEDURA

Titolo	Istituzione di uno strumento europeo di vicinato
Riferimenti	COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 17.1.2012
Relatore per parere Nomina	Joachim Zeller 26.1.2012
Esame in commissione	26.4.2012
Approvazione	29.5.2012
Esito della votazione finale	+: 39 –: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Ivari Padar, László Surján, Giommaria Uggias

20.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Relatore per parere: Iosif Matula

BREVE MOTIVAZIONE

Lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) è lo strumento finanziario della politica europea di vicinato (PEV) che mira a creare un'area di prosperità e buon vicinato tra l'UE e i suoi partner.

Il sostegno finanziario dell'UE fornisce un sostanziale valore aggiunto nei principali settori strategici finanziati mediante gli strumenti per l'azione esterna.

L'istruzione superiore, la cultura, la ricerca e l'innovazione sono i settori in cui c'è spazio per rafforzare i legami tra le politiche interne e lo strumento europeo di vicinato.

Tenendo conto dell'importanza e della specificità degli scambi culturali ed educativi in quanto strumenti diplomatici, l'ENPI dovrebbe mirare a promuovere la mobilità e i contatti diretti tra le persone, soprattutto in questi ambiti. Dovrebbe altresì sostenere un ampio sviluppo di tutti gli aspetti, anche attraverso sani programmi di istruzione e formazione nei paesi partner.

Inoltre, al fine di preservare i legami con la società civile nei paesi PEV, le assegnazioni attraverso "Erasmus per tutti" dovrebbero essere mantenute anche qualora le priorità esterne dell'Unione europea cambino a causa di eventi imprevisti o di mutamenti politici nei paesi partner.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per gli affari esteri,

competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano, conformemente alla Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005 e, in particolare, al suo articolo 12, a rafforzare la cooperazione e la solidarietà a livello bilaterale, regionale e internazionale onde proteggere e rispettare la diversità delle espressioni culturali e, in tal modo, promuovere il dialogo e la comprensione reciproca tra le culture.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Conformemente alle conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 20 novembre 2008 sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri, gli Stati membri e la Commissione sono invitati a rafforzare la posizione e il ruolo della cultura nelle politiche e nei programmi svolti nel quadro delle relazioni esterne e a favorire la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nel settore della cultura, in particolare

l'UNESCO e il Consiglio d'Europa. Le agenzie per lo sviluppo e gli istituti culturali degli Stati membri possono svolgere un ruolo importante a tal fine.

¹ *GU C 320 del 16.12.08, pag. 1.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Dato che la cooperazione transfrontaliera è una priorità chiave della politica dell'Unione, e dato che è intesa a contribuire alla promozione dello sviluppo economico e sociale nelle regioni ai due lati delle frontiere comuni, a far fronte alle sfide in ambiti quali l'ambiente, la cultura, la salute pubblica e la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata, a garantire frontiere efficienti e sicure e a promuovere azioni transfrontaliere locali interpersonali e di comprensione reciproca, occorre assegnare stanziamenti più considerevoli allo strumento stabilito dal presente regolamento.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È inoltre importante incentivare e facilitare una cooperazione vantaggiosa sia per l'Unione che per i suoi partner combinando, in particolare, i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente per i

(9) È inoltre importante incentivare e facilitare una cooperazione vantaggiosa sia per l'Unione che per i suoi partner combinando, in particolare, i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente per i

progetti infrastrutturali di cooperazione transfrontaliera che rivestono un interesse per l'Unione e che interessano i paesi del vicinato e altri ambiti di cooperazione.

progetti infrastrutturali di cooperazione transfrontaliera che rivestono un interesse per l'Unione e che interessano i paesi del vicinato e altri ambiti di cooperazione, **quali l'istruzione e gli scambi culturali.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il sostegno fornito ai paesi vicini in via di sviluppo nell'ambito della politica europea di vicinato deve essere coerente con gli obiettivi e i principi delle politiche esterne dell'Unione, e in particolare della sua politica di sviluppo, compresa la dichiarazione congiunta sulla politica europea di sviluppo "Il consenso europeo" adottata il 22 dicembre 2005 dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione.

Emendamento

(13) Il sostegno fornito ai paesi vicini in via di sviluppo nell'ambito della politica europea di vicinato deve essere coerente con gli obiettivi e i principi delle politiche esterne dell'Unione, e in particolare della sua politica di sviluppo, compresa la dichiarazione congiunta sulla politica europea di sviluppo "Il consenso europeo" adottata il 22 dicembre 2005 dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione, ***nonché con le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 20 novembre 2008 sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) In quanto firmataria della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, l'Unione dovrebbe adoperarsi per garantire che il

rispetto della Convenzione da parte dei paesi partner informi tutte le decisioni adottate dall'Unione nel quadro del presente regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La strategia comune UE-Africa è pertinente per le relazioni con i vicini mediterranei del Nordafrica.

Emendamento

(14) La strategia comune UE-Africa è pertinente per le relazioni con i vicini mediterranei del Nordafrica, *in particolare alla luce dell'evoluzione post primavera araba.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

Emendamento

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari. *Occorre tenere presente a tal riguardo che l'Unione dispone di un numero limitato di strumenti di "potere morbido" ad effetto leva e che gli strumenti finanziari rientrano tra questi.*

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) In caso di circostanze significative e impreviste o di importanti mutamenti politici in paesi partner che comportano cambiamenti nelle priorità esterne dell'Unione, le dotazioni finanziarie nell'ambito dell'istruzione, vale a dire del programma "Erasmus per tutti", dovrebbero essere mantenute o aumentate in modo da conservare il legame con i paesi in questione nel settore educativo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) L'Unione riconosce l'importanza della cooperazione negli ambiti della cultura e dell'istruzione e del suo ruolo essenziale per rafforzare la società civile, promuovere la democratizzazione e favorire la comprensione reciproca tra i popoli e la coesione sociale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) L'Unione, nei rapporti con i paesi terzi, si fa promotrice dei valori contenuti nella Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2 novembre 2001, quest'ultima intesa

come patrimonio comune e fonte di innovazione e creatività, oltre che come potente motore per lo sviluppo economico, civile e morale della società.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) Occorre che l'istruzione, la cultura, il rispetto e la promozione della diversità culturale siano totalmente integrati nel quadro degli obiettivi del presente regolamento, giacché la cooperazione culturale riveste un ruolo fondamentale per l'appropriazione dei processi democratici nei paesi partner e il rispetto delle loro priorità.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 quater) L'Unione si impegna a incoraggiare, nelle relazioni con i partner, la protezione e la promozione della diversità culturale nonché la ratifica della Convenzione dell'UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) *L'Unione riconosce l'importanza e la specificità degli scambi culturali ed educativi in quanto strumenti diplomatici e mezzo per promuovere la mobilità e i contatti diretti tra le persone.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) *È necessario mantenere un equilibrio tra le dimensioni meridionale e orientale della politica europea di vicinato.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Fermo restando che il regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (di seguito "il regolamento di esecuzione comune") stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti di azione esterna dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'adozione delle misure di esecuzione specifiche necessarie per i meccanismi della cooperazione transfrontaliera istituiti al titolo III del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate

(26) Fermo restando che il regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (di seguito "il regolamento di esecuzione comune") stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti di azione esterna dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'adozione delle misure di esecuzione specifiche necessarie per i meccanismi della cooperazione transfrontaliera istituiti al titolo III del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate

consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca inoltre una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

consultazioni, anche presso esperti *e attori della società civile*. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca inoltre una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Gli strumenti finanziari dell'Unione per l'azione esterna dovrebbero sostenere la condizionalità basata sul rispetto dei diritti umani e dei diritti delle minoranze, la buona governance e la diversità delle espressioni culturali o, in alternativa, sulla qualità delle politiche dei beneficiari e la capacità e la volontà dei beneficiari in questione di attuarle.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;

(a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, **il rispetto della diversità culturale**, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) creare i presupposti per una **gestione efficace della** mobilità delle persone e la promozione dei contatti interpersonali;

Emendamento

(c) creare i presupposti per una mobilità **inclusiva** delle persone nonché **per** la promozione dei contatti interpersonali, **favorendo la comprensione reciproca, in particolare nel settore della cultura, dell'istruzione, dello sport e della gioventù, oltre allo scambio di valori culturali, al fine di garantire la diversità culturale;**

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) promuovere la protezione del patrimonio culturale materiale e immateriale condiviso, anche garantendo finanziamenti e risorse adeguate a progetti come Euromed Heritage; favorire lo sviluppo di programmi di istruzione e formazione comuni con i paesi partner che prendano in maggiore considerazione il diritto a un equo accesso allo studio per tutti, e che si pongano come obiettivo la lotta al grave problema dell'alto tasso di abbandono scolastico tra i giovani;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione

Emendamento

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato **e solidi programmi in**

economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

materia di istruzione e formazione;
promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima, *la valorizzazione del patrimonio culturale* e la resilienza alle catastrofi *e vari aspetti della sicurezza civile, oltre alla tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale e ambientale;*

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) promuovere le misure per la creazione di fiducia ed le altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti;

Emendamento

(e) promuovere le misure per la creazione di fiducia ed le altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti, *in particolare contribuendo al rispetto della libertà di associazione;*

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il sostegno dell'Unione può essere utilizzato anche in altri settori quando ciò sia coerente con gli obiettivi generali della politica europea di vicinato.

Emendamento

4. Il sostegno dell'Unione può essere utilizzato anche in altri settori quando ciò sia coerente con gli obiettivi generali della politica europea di vicinato, *particolarmente nei settori della cultura, delle industrie culturali e creative, del turismo, dell'istruzione e della formazione.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Lo stesso principio si applica alla cooperazione con la Federazione russa, segnatamente per i programmi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e dei soggetti non statali, fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento finanziario.

Emendamento

3. Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti ***in modo trasparente e secondo le regole della buona governance***. Lo stesso principio si applica alla cooperazione con la Federazione russa, segnatamente per i programmi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e dei soggetti non statali, fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento finanziario.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) i contributi ai programmi transnazionali stabiliti a norma del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a cui partecipano i paesi partner e/o la Federazione russa.

Emendamento

(g) i contributi ***alle strategie macroregionali presenti e future*** e ai programmi transnazionali stabiliti a norma del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a cui partecipano i paesi partner e/o la Federazione russa.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Unione invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

Emendamento

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Unione invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione. ***In tutti questi casi, è necessario assicurare che qualsiasi sospensione del sostegno non si ripercuota sulle organizzazioni della società civile che operano conformemente ai principi democratici e alle norme dei diritti umani.***

Emendamento 27

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 000 euro (prezzi correnti). Fino al 5% della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera

Emendamento

1. La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 000 euro (prezzi correnti). Fino al 7% della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera

di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Motivazione

Dato che la cooperazione transfrontaliera è una priorità chiave della politica dell'Unione, e dato che è intesa per contribuire a promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle regioni ai due lati delle frontiere comuni, far fronte alle sfide in ambiti come l'ambiente, la cultura, la salute pubblica e la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata, garantire frontiere efficienti e sicure e promuovere azioni transfrontaliere interpersonali e di comprensione reciproca, occorre assegnare stanziamenti più considerevoli allo strumento stabilito dal presente regolamento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 euro proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso di questi fondi.

Emendamento

3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 euro proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso di questi fondi, *in particolare se l'istruzione in quanto tale può rappresentare uno dei catalizzatori più importanti nel processo democratico.*

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

I finanziamenti saranno messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi 4 anni e ai 3 anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti in questione, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. ***Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità esterne dell'UE.***

Emendamento

I finanziamenti saranno messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi 4 anni e ai 3 anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti in questione, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati.

PROCEDURA

Titolo	Istituzione di uno strumento europeo di vicinato	
Riferimenti	COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012	
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 17.1.2012	
Relatore per parere Nomina	Iosif Matula 2.2.2012	
Esame in commissione	27.3.2012	25.4.2012
Approvazione	19.6.2012	
Esito della votazione finale	+: –: 0:	25 0 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Santiago Fisas Aixela, Lorenzo Fontana, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neved'alová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Milan Zver	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Ivo Belet, Seán Kelly, Iosif Matula, Rui Tavares	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Luigi Berlinguer, Mario Pirillo	

5.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato
(COM(2011)0839 – C7-0492 – 2011/0405(COD))

Relatore per parere: Emine Bozkurt

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e lo Stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento

(3) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, **il** rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, **il rispetto dei diritti della donna**, i principi di uguaglianza e diversità, in particolare l'uguaglianza tra uomini e donne, **la non discriminazione** e lo Stato di diritto, su cui

essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Le donne dei paesi partner affrontano problemi particolari e discriminazioni sia nel mercato del lavoro che nella vita privata e pubblica.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile nonché sulla promozione di questi valori e principi.

(5) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, ***l'uguaglianza fra uomini e donne***, lo Stato di diritto, il buon governo e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile nonché sulla promozione di questi valori e principi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) È opportuno che gli obiettivi programmatici specifici e le azioni per la parità di genere e la lotta alle discriminazioni siano sostenuti

nell'ambito del presente regolamento. Inoltre, la parità di genere e la lotta alle discriminazioni devono essere a loro volta un obiettivo trasversale di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La strategia comune UE-Africa è pertinente per le relazioni con i vicini mediterranei del Nordafrica.

Emendamento

(14) La strategia comune UE-Africa *e il Quadro d'azione di Istanbul* sono pertinenti per le relazioni con i vicini mediterranei del Nordafrica.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma *la situazione* economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare *al meglio* le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

Emendamento

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma *l'odierna crisi di austerità* economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare le risorse disponibili *nel modo più pratico e efficace possibile*, avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La parità di genere e la lotta alle discriminazioni devono essere un obiettivo trasversale di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento.

Emendamento

(21) La parità di genere e la lotta alle discriminazioni devono essere un obiettivo trasversale di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento, ***tenendo conto del ruolo delle donne nelle transizioni democratiche nei paesi partner e promuovendo i diritti della donna e le azioni per combattere atti di violenza nei confronti delle donne e le discriminazioni di genere. Occorre promuovere altresì la posizione e il ruolo delle donne attraverso speciali misure e programmi per valorizzare il ruolo delle donne con incarichi decisionali in campo politico ed economico e nella società civile. Nell'ottica di rafforzare la posizione delle donne nei paesi partner, occorre prestare particolare attenzione al sostegno delle organizzazioni femminili e della società civile, allo sviluppo di capacità, all'istituzione di una collaborazione tra le organizzazioni femminili dell'Unione e dei paesi partner, alla condivisione delle migliori prassi e alla formazione.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) I cambiamenti in atto nel vicinato del Nord Africa e del Medio Oriente devono contribuire a progredire verso la fine della discriminazione ai danni delle donne e verso la loro piena partecipazione alla società in condizioni di parità con gli uomini. L'Unione si è impegnata a

contrastare fortemente il ricorso alla violenza sessuale e all'intimidazione e alla persecuzione delle donne, in particolare per quanto attiene ai problemi specifici della tratta di esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili.

L'Unione pone in cima al suo ordine del giorno la necessità di far cessare la discriminazione e la persecuzione delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) nella regione europea di vicinato e di far sì che i paesi che discriminano le persone LGBT, in particolare i paesi che considerano ancora reato l'omosessualità, e sono beneficiari di aiuti finanziari dell'Unione europea si vedano congelare o ritirare tali fondi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) È opportuno promuovere corsi di formazione nei paesi partner della politica europea di vicinato, rivolti in particolare alle categorie di persone più vulnerabili e a più elevato rischio di povertà, come le donne anziane e le madri sole, per incrementare la loro partecipazione in tutte le attività della società e quindi rafforzare il ruolo delle donne nei processi decisionali politici ed economici, nel settore dell'istruzione e nel mercato del lavoro, contribuendo a una loro reale emancipazione a vantaggio dell'intera società, e nelle relazioni con i più importanti paesi partner.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'Unione si è impegnata a promuovere, nelle relazioni con i suoi partner su scala mondiale, il lavoro dignitoso nonché la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro internazionalmente riconosciute e degli accordi ambientali multilaterali.

Emendamento

(22) L'Unione si è impegnata a promuovere, nelle relazioni con i suoi partner su scala mondiale, il lavoro dignitoso nonché la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro internazionalmente riconosciute e degli accordi ambientali multilaterali. ***È opportuno prestare particolare attenzione al settore dei servizi e al settore informale, in cui lavorano in gran parte donne, al fine di garantire che i loro diritti siano rispettati e di promuovere la loro partecipazione al mercato del lavoro e alle economie nazionali.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Le organizzazioni della società civile hanno un ruolo chiave da svolgere nel migliorare la governance e plasmare il futuro del buon vicinato, in collaborazione con i parlamenti nazionali. Le donne e i giovani dovrebbero partecipare e contribuire efficacemente in tal senso.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi

(a) promuovere i diritti umani , ***e in particolare i diritti delle donne,*** e le libertà

di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo e lo sviluppo di una società civile dinamica, *comprendente* le parti sociali;

fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza *e non discriminazione, la parità fra uomini e donne, il consolidamento del buon governo*, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, e lo sviluppo di una società civile *libera, indipendente, dinamica e proattiva, mediante una stretta collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni femminili, al fine di identificare le aree di sostegno e di cooperazione per l'attuazione delle politiche di genere nei paesi partner*;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) promuovere i diritti della donna e la parità di genere, rafforzare la presenza delle donne nei processi decisionali politici ed economici, nell'istruzione e nel mercato del lavoro, in modo da contribuire all'emancipazione femminile, assicurare una totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne e garantire la protezione delle donne vittime di violenza, contrastare l'impunità, combattere la tratta di esseri umani e i matrimoni forzati, rispettare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nonché promuovere la partecipazione della società civile nel conseguimento di tali obiettivi come pure nel processo di integrazione di genere, al fine di raggiungere una reale democrazia;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

Emendamento

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima, **la parità fra uomini e donne** e la resilienza alle catastrofi, **ponendo particolare enfasi sulla promozione del ruolo delle donne in questi ambiti in quanto efficienti fautrici di cambiamento e di progresso, anche mediante il ricorso agli indicatori degli obiettivi di sviluppo del Millennio e alle indicazioni di emancipazione;**

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

Emendamento

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a), **a bis**), d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La parità di genere e la lotta contro le discriminazioni rappresentano obiettivi trasversali del sostegno fornito dall'Unione europea, e nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione dello strumento relativo alla politica europea di vicinato le disuguaglianze di genere sono affrontate costantemente e sistematicamente, in particolare attraverso azioni specifiche e attraverso l'integrazione trasversale in tutte le altre attività.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Questa differenziazione tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, ***dei*** suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Questa differenziazione tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile ***basata sul rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dei diritti della donna, dei principi di uguaglianza fra uomini e donne, sulla non discriminazione e lo Stato di diritto, i suoi progressi nel garantire il buon governo*** e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale

del sostegno dell'Unione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) In considerazione dei grandi cambiamenti apportati dalla primavera araba nei paesi partner del Mediterraneo meridionale e del ruolo che le donne potrebbero svolgere nel quadro degli sforzi democratici, si rendono necessari programmi e finanziamenti speciali per la promozione della partecipazione delle donne.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, enti regionali e locali, altre parti interessate, la società civile, le parti sociali e altri soggetti non statali nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione.

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, enti regionali e locali, altre parti interessate, la società civile, le parti sociali e altri soggetti non statali, ***inclusi i rappresentanti delle organizzazioni femminili e giovanili***, nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le assegnazioni finanziarie per i programmi nazionali e multinazionali sono stabilite secondo criteri trasparenti e obiettivi che riflettano il principio di differenziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento

5. Le assegnazioni finanziarie per i programmi nazionali e multinazionali sono stabilite secondo criteri trasparenti e obiettivi che riflettano il principio di differenziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 **e tenendo debitamente conto dei progressi compiuti in materia di parità tra uomini e donne.**

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Per i paesi ammissibili al sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione crea una "infrastruttura" ai fini dell'integrazione della dimensione di genere; in particolare sono sviluppate strutture permanenti di supporto a livello sia nazionale che di Unione, al fine di sostenere l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere.

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Nell'ambito della programmazione, occorre prestare particolare attenzione allo sviluppo di capacità nella società civile, soprattutto per le organizzazioni femminili e giovanili dei paesi partner, ivi compresa l'agevolazione dei contatti e della collaborazione con le loro controparti dell'UE e la condivisione delle

migliori prassi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

Emendamento

9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, ***ivi inclusi i diritti della donna***, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) In caso di cambiamenti del contesto politico, giuridico, economico o sociale, la Commissione effettua una valutazione del progetto per determinare se questi cambiamenti influenzino le ipotesi sui ruoli e le relazioni di genere formulate all'inizio del progetto e può richiedere che quest'ultimo venga

modificato di conseguenza.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Unione invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

Emendamento

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ***ivi inclusi i diritti della donna e la parità di genere***, l'Unione invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

PROCEDURA

Titolo	Istituzione di uno strumento europeo di vicinato
Riferimenti	COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 16.2.2012
Relatore Nomina	Emine Bozkurt 25.1.2012
Esame in commissione	23.4.2012
Approvazione	30.5.2012
Esito della votazione finale	+: 23 –: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Livia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Franziska Katharina Brantner, Minodora Cliveti, Mojca Kleva, Ana Miranda, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou

PROCEDURA

Titolo	Istituzione di uno strumento europeo di vicinato			
Riferimenti	COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)			
Presentazione della proposta al PE	7.12.2011			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	DEVE 17.1.2012	INTA 17.1.2012	BUDG 17.1.2012	EMPL 17.1.2012
	ENVI 17.1.2012	ITRE 17.1.2012	TRAN 17.1.2012	REGI 17.1.2012
	CULT 17.1.2012	LIBE 17.1.2012	FEMM 16.2.2012	
Pareri non espressi Decisione	ENVI 24.1.2012	TRAN 23.1.2012	LIBE 26.1.2012	
Relatore(i) Nomina	Eduard Kukan 5.10.2011			
Esame in commissione	9.7.2012			
Approvazione	5.12.2013			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	46 1 1		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marije Cornelissen, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Doris Pack, Ivo Vajgl			
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Hiltrud Breyer			
Deposito	6.12.2013			